



LEGGIMI UTENTE

Aggiornamento 'ACRED965' del 18/06/2026

DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE

Nella presente documentazione, le differenze significative rispetto al modello 770/2025 sono evidenziate in colore blu.

1) MODELLO 770/2026

È possibile gestire il **Modello 770/2026**, relativo all'anno di competenza **2025**.

La gestione del modello 770/2026 si trova su **Personale** → **Modello 770** → **Gestione Modello 770/2026**.

Sul modello 770/2026 è possibile gestire i quadri relativi ai redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo:

- prospetti delle ritenute e dei versamenti (quadro ST sez. I e II, quadro SV);
- riepilogo dei crediti e delle compensazioni (quadro SX);
- somme liquidate a seguito di pignoramenti e percipienti esteri privi di codice fiscale (quadro SY);
- dati riassuntivi (quadro SS, in quanto riepilogativo delle ritenute del quadro SY);
- dichiarazione integrativa (quadro DI).

Come negli anni precedenti, non è prevista la gestione dei quadri relativi ai redditi di capitale (ex 770 Ordinario).

Le principali modifiche effettuate sui servizi e sulle procedure del 770/2026 sono le seguenti:

- Nel quadro SX è stato aggiunto il rigo **SX50**, nel quale deve essere indicato il credito derivante dall'erogazione della somma integrativa istituita dal comma 4 della legge 207/2024. Sono previsti i seguenti campi: credito erogato, credito recuperato, credito da recuperare, credito utilizzato in F24, credito residuo.
- Sempre nel quadro SX, sul rigo SX1 è stato eliminato il campo relativo all'indennità tredicesima mensilità, in precedenza indicata nella colonna 7 del rigo SX1 (770/2025). Sullo stesso rigo SX1, di conseguenza, il campo relativo al credito utilizzato in F24 è stato spostato dalla colonna 8 (770/2025) alla colonna 7 (770/2026).
- Nel quadro ST sezione 1 (Erario) viene riportato anche il tributo **1704** a debito, corrispondente al versamento della somma integrativa prevista dal comma 4 della legge 207/2024, recuperata in fase di conguaglio.
- Sulle stampe di controllo disponibili, vengono considerati anche importi relativi alla suddetta somma integrativa. Gli importi presenti nel rigo SX50 vengono controllati rispetto alle CU (programma 'CON770TX') e all'Archivio Tributi (programma 'CON770TX', il quale controlla anche l'eventuale tributo 1704 a debito). Gli stessi importi, inoltre, vengono riportati sulla stampa riepilogativa dei crediti (programma 'STA770SX').

Con il presente aggiornamento vengono rilasciate le seguenti gestioni relative al modello 770/2026:

- procedura di generazione dei dati, descritta ai punti da 1.1 a 1.2.2;
- servizi per la gestione dei quadri, descritti ai punti da 1.3 a 1.3.6;
- stampe per controlli rispetto a CU / F24, descritte ai punti da 1.4 a 1.4.3;
- stampa impegno alla presentazione telematica, descritta al punto 1.5;
- stampa del modello e file per invio telematico (a scopo di controllo), descritta al punto 1.6.

Con un successivo aggiornamento, saranno rilasciate le procedure di esportazione / importazione dati da altri software; inoltre, sarà data conferma della possibilità di inviare effettivamente il file telematico.

1.1) MODELLO 770/2026 – GENERAZIONE DATI

Per gestire il modello 770/2026, prima di tutto occorre eseguire la procedura di generazione dei dati, tramite la quale vengono generati i prospetti dei versamenti (quadri ST / SV) e dei crediti con relative compensazioni (quadro SX).

La generazione dei quadri ST / SV / SX viene effettuata rilevando i dati dall'Archivio Tributi, in corrispondenza del tipo procedura 'PG', sia per generare i versamenti riportati sui quadri ST / SV, sia per generare i crediti riportati sul quadro SX. Alcune informazioni vengono rilevate dal modello 770 dell'anno precedente, dalla CU/2026 e dagli archivi Paghe.

I criteri adottati per la compilazione dei quadri ST / SV / SX sono descritti dettagliatamente al successivo punto 1.2.

Ricordiamo che i dati relativi agli Intermediari sono già stati convertiti, dall'archivio dell'anno precedente, in occasione della CU/2026. Nella stessa fase è stato convertito anche il Frontespizio di entrambe le dichiarazioni (CU e 770).

Per generare i quadri ST / SV / SX, deve essere effettuata la seguente operazione:

- Eseguire la procedura '**770/2026: Generazione da archivi Paghe**', indicando l'anno di competenza '2025'.

La procedura si trova sul menù **Gestione Modello 770/2026 → Procedure Modello 770/2026**.

È necessario impostare le opzioni previste sulla procedura:

- '**Genera quadri ST-SV**': selezionare l'opzione Genera conservando tributi definitivi e importati ('S') per ottenere la generazione dei prospetti ST / SV. Ricordiamo che tale opzione risulta utile, in particolare, nel caso in cui la procedura venga lanciata nuovamente dopo aver operato sui servizi del 770, in quanto consente di conservare i tributi aventi la condizione di 'Definitivo' o 'Importato' (vedere punto 1.3.2).
- '**Genera quadro SX**': è possibile scegliere il criterio di compilazione della colonna 2 del rigo SX4 (credito anno precedente compensato su F24) e della colonna 2 del rigo SX2 (credito da 730 compensato su F24). Di seguito sono descritte le opzioni disponibili, evidenziando il criterio preselezionato (che viene adottato anche se l'Utente non fa alcuna scelta) ed il criterio alternativo che può essere selezionato dall'Utente qualora lo preferisca.

Per quanto riguarda il rigo **SX4**, nella colonna 1 viene riportato il credito residuo dell'anno precedente (2024), rilevandolo dal quadro SX del modello 770/2025. Nella colonna 2 dello stesso rigo, va indicata la parte di tale credito che risulta compensata entro la data di presentazione del modello 770/2026.

Per compilare la colonna 2 del rigo SX4, è possibile adottare uno dei seguenti criteri:

- Adottando il criterio preselezionato, il credito risultante dalla dichiarazione 770/2025 viene considerato interamente compensato entro la data di presentazione del modello 770/2026: nella colonna 2 del rigo SX4 viene quindi riportato lo stesso valore presente sulla colonna 1. Occorre modificare la colonna 2 se tale credito non risulta interamente compensato entro la data di presentazione del 770/2026.
- Selezionando il criterio alternativo, la procedura rileva, dall'Archivio Tributi, il credito risultante dalla dichiarazione 770/2025 (tributo '6781' con anno di competenza 2024) effettivamente compensato al momento della generazione dei dati dagli archivi Paghe. In questo caso, occorre modificare la colonna 2 se vengono effettuate ulteriori compensazioni del suddetto credito, dopo aver generato i dati del 770/2026 ed entro la data di presentazione dello stesso modello.

Per quanto riguarda il rigo **SX2**, nella colonna 1 viene riportato il credito derivante dai rimborsi da 730 erogati nell'anno di competenza (2025). Nella colonna 2 dello stesso rigo deve essere indicata la parte di tale credito che risulta compensata sul modello F24; nelle istruzioni del 770 non è specificato entro quale data devono essere stati compensati i crediti da riportare nella colonna 2. Ricordiamo che gli eventuali crediti residui da 730 non vengono mai riportati sul codice tributo 6781 (aggiornamento di dicembre 2018 Acred707).

Per compilare la colonna 2 del rigo SX2, è possibile adottare uno dei seguenti criteri:

- Adottando il criterio preselezionato, vengono considerati tutti i crediti da 730 compensati su F24 fino al momento della generazione dei dati dagli archivi Paghe.
 - Selezionando il primo criterio alternativo, vengono considerati i soli crediti da 730 compensati entro l'ultima scadenza "utile" per l'anno di competenza 2025 (fino alla scadenza del 16/02/2026 se la ditta adotta il criterio di "competenza", oppure del 16/03/2026 se adotta il criterio di "cassa").
 - Selezionando il secondo criterio alternativo, nella colonna 2 vengono riportati tutti i crediti presenti sulla colonna 1 (quindi i crediti da 730 sono considerati interamente compensati). Quest'ultimo criterio è stato predisposto su richiesta, per gestire eventuali situazioni in cui il modello F24 non viene generato tramite il software Paghe, di conseguenza, non è possibile conoscere l'importo effettivamente compensato; resta inteso che occorre verificare l'effettiva compensazione sui modelli F24 inviati.
- **'Includi lavoro autonomo'**: indicare **'N'** per escludere i tributi relativi al lavoro autonomo (a debito o a credito), oppure **'S'** per considerare anche tali tributi. Quest'ultima opzione ha effetto soltanto se i tributi relativi al lavoro autonomo sono presenti sull'Archivio Tributi, in corrispondenza del tipo procedura **'PG'** (Paghe). Nel caso in cui si debba inviare la dichiarazione relativa al solo lavoro dipendente, occorre indicare l'opzione **'N'**.
 - **'Gestione appalti'**: da compilare soltanto se sono stati gestiti versamenti separati per uno o più appalti, secondo le modalità documentate nell'aggiornamento di aprile 2021 Acred792: in tale condizione, occorre barrare le caselle corrispondenti al tipo procedura utilizzato per gestire i versamenti separati (**'VA'** / **'V1'** / **'V2'**). Se, invece, **NON** sono stati gestiti versamenti separati per gli appalti, il campo **NON** deve essere compilato.

Viene prodotta la stampa '*lis770.ST-SV-SX*', con l'elenco delle dichiarazioni trattate e dei quadri generati; è possibile che venga prodotta anche la stampa '*err770.ST-SV-SX*', sulla quale sono riportate eventuali segnalazioni.

Ricordiamo che, al lancio della procedura, possono essere selezionate le ditte relative ad una singola zona.

È anche possibile selezionare le sole ditte abbinate all'utente che lancia la procedura: a tale scopo, nel campo 'Zona / Utente' è disponibile la casella 'Seleziona le sole ditte attribuite all'Utente'.

Precisiamo che il codice zona viene rilevato dal servizio Ditta – Azienda, nella versione valida al 31/12 dell'anno di competenza. L'utente abbinato alla ditta viene invece rilevato dal servizio Ditta – Abilitazione (se risulta compilato il campo 'Utente per elaborazione'), sempre nella versione valida al 31/12 dell'anno di competenza.

Ricordiamo, inoltre, che la procedura 'Generazione da archivi Paghe' può essere lanciata più volte: ad ogni lancio vengono annullati i dati precedentemente generati in automatico o inseriti tramite i servizi del 770. Fanno eccezione soltanto gli eventuali tributi presenti sui prospetti ST / SV che risultano 'Definitivi' o 'Importati' (vedere punto 1.3.2).

1.2) MODELLO 770/2026 – CRITERI DI GENERAZIONE

Nei paragrafi seguenti sono descritte, in modo dettagliato, le sezioni del modello 770/2026 generate automaticamente tramite la procedura '**Generazione da archivi Paghe**', il cui utilizzo è descritto al precedente punto 1.1.

Come negli anni precedenti, i dati riportati sui quadri ST / SV / SX vengono rilevati dall'**Archivio Tributi**, considerando i tributi presenti sul tipo procedura 'PG' (Paghe), nelle sezioni Erario / Regioni / Comuni.

Nel caso in cui venga compilata l'opzione 'Gestione appalti', si considerano anche i tributi presenti sui tipi procedura corrispondenti alle caselle barrate ('VA' / 'V1' / 'V2'), secondo gli stessi criteri previsti per il tipo procedura 'PG'. Come già precisato, le suddette caselle NON devono essere barrate se NON sono stati gestiti i versamenti separati per singoli appalti. Ricordiamo che la gestione dei versamenti separati per singoli appalti è stata documentata nell'aggiornamento di aprile 2021 Acred792 e nei precedenti aggiornamenti di gennaio e febbraio 2020 (da Acred744 a Acred749).

La procedura di generazione dei dati considera, sull'Archivio Tributi, i seguenti periodi di competenza:

- **da gennaio a dicembre 2025**, rilevando tutti i tributi fiscali, con la sola esclusione di quelli relativi al conguaglio dell'anno precedente (2024) eventualmente presenti nel mese di gennaio 2025;
- **gennaio 2026**, considerando i soli tributi relativi al conguaglio dell'anno precedente (2025).

Per la compilazione del quadro SX, oltre ai tributi a credito, vengono considerate le seguenti informazioni:

- Credito residuo risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, rilevato dai righi SX32 / SX33 / SX34 del modello 770/2025 e riportato nella colonna 1 del rigo SX4 sul modello 770/2026; tale credito comprende anche l'eventuale parte relativa al lavoro autonomo (per le sole aziende trattate dalla procedura di generazione dei dati).
- Credito residuo dell'anno precedente effettivamente compensato sul tributo '6781' (con anno di competenza 2024), utilizzato per la compilazione della colonna 2 del rigo SX4, nel caso in cui venga utilizzata l'apposita opzione al momento della generazione dei dati (vedere precedente punto 1.1).
- Credito residuo da anticipo di tassazione sul Tfr, rilevato dagli archivi Paghe (servizio 'Cedolini – Residui Ditta') e riportato sulla colonna 1 del rigo SX37.
- Credito residuo dell'anno precedente relativo al bonus fiscale L. 190/2014, rilevato dalla colonna 5 del rigo SX47 presente sul modello 770/2025 e riportato nella colonna 1 del rigo SX47 sul modello 770/2026.
- Credito residuo dell'anno precedente relativo al trattamento integrativo L. 21/2020, rilevato dalla colonna 7 del rigo SX49 presente sul modello 770/2025 e riportato nella colonna 1 del rigo SX49 sul modello 770/2026.

Sempre per quanto riguarda il trattamento integrativo L. 21/2020, ricordiamo nella colonna 5 del rigo SX49 viene riportato il valore del tributo '1701' a debito relativo alle rate derivanti dal conguaglio di fine anno 2024, trattenute e versate nel corso dell'anno 2025, ad eccezione della prima rata trattenuta nel mese del conguaglio.

Come già detto, da quest'anno viene gestito anche il nuovo rigo SX50, compilandolo automaticamente con gli importi relativi alla somma integrativa prevista dal comma 4 della L. 207/2024. I criteri adottati per la compilazione di tale rigo sono indicati dettagliatamente nel paragrafo 1.2.2 'Generazione prospetto SX'.

Abilitando la generazione dei quadri ST / SV e del quadro SX, la procedura genera i quadri richiesti, annullando i dati eventualmente già presenti in archivio su ciascuno dei quadri interessati.

Nel caso in cui risulti impostata la condizione di '**Definitivo**' sul Frontespizio, non viene generato alcun quadro, quindi i dati già presenti in archivio restano inalterati (tale condizione viene segnalata sulla stampa degli errori).

Relativamente ai quadri ST / SV, non vengono annullati i tributi che riportano la condizione di '**Definitivo**' o '**Importato**'; è possibile annullare i tributi che hanno la condizione di 'Importato', selezionando l'opzione 'Genera conservando solo i tributi definitivi' ('X'), al lancio della procedura.

L'opzione 'Includi lavoro autonomo' permette di scegliere se si vogliono considerare, o meno, i tributi relativi al lavoro autonomo, a condizione che siano presenti sull'Archivio Tributi in corrispondenza del tipo procedura '**PG**':

- indicando '**S**', i tributi relativi al lavoro autonomo vengono trasferiti nella sezione 1 (Erario) del quadro ST, mentre i crediti relativi al lavoro autonomo vengono trasferiti sul quadro SX.
- indicando '**N**', i tributi relativi al lavoro autonomo non vengono considerati; precisiamo che l'opzione '**N**' deve essere utilizzata nel caso in cui si intenda inviare soltanto i dati relativi al lavoro dipendente e, ciononostante, siano presenti anche i tributi relativi al lavoro autonomo sull'Archivio Tributi.

Occorre tenere presente che l'opzione 'Includi lavoro autonomo' ha effetto su eventuali tributi relativi a lavoratori autonomi occasionali e associati in partecipazione, gestiti in ambito Paghe.

Per quanto riguarda il Frontespizio, la procedura di generazione dei dati riporta le seguenti informazioni, rilevandole dal modello 770 dell'anno precedente: tipologia di invio (gestione unificata / gestione separata), tipologie di ritenute gestite, codice fiscale altro incaricato e relative tipologie di ritenute (in caso di gestione separata). Ovviamente, le informazioni in questione devono essere verificate ed eventualmente aggiornate sulla base della situazione dell'anno corrente.

Facciamo inoltre presente che rimangono da barrare le caselle 'Incaricato in gestione separata' e 'Sostituto' (in alternativa al codice fiscale dell'altro soggetto incaricato), nei casi descritti al punto 1.3.1.

1.2.1) GENERAZIONE PROSPETTI ST / SV

Di seguito, elenchiamo i tributi fiscali a debito generati dalle elaborazioni mensili delle Paghe:

- Prospetto ST sezione 1 – tributi di competenza dell'**Erario**:
 - **1001** Irpef a tassazione ordinaria sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
 - **1002** Irpef a tassazione separata su arretrati anni precedenti;
 - **1012** Irpef a tassazione separata sul Tfr;
 - **1040** Irpef sui redditi da lavoro autonomo (associati, autonomi occasionali, collaboratori ASD/SSD fino a giugno 2025);
 - **1053** imposta sostitutiva somme detassate;
 - **1057** imposta sostitutiva somme detassate da 730;
 - **1067** imposta sostitutiva sulle mance detassate;
 - **1630** interessi per rateizzazione tributi erario da 730;
 - **1701** trattamento integrativo L. 21/2020 recuperato entro le operazioni di conguaglio; trattamento integrativo dell'anno precedente trattenuto a rate nei mesi successivi al conguaglio;
 - **1704** *somma integrativa L. 207/2024 recuperata entro le operazioni di conguaglio*;
 - **1712** acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr;
 - **1713** saldo imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr;
 - **1845** acconti cedolare secca da 730;
 - **1846** saldo cedolare secca da 730;
 - **4201** acconto tassazione separata da 730;
 - **4730** acconti Irpef da 730.
 - **4731** saldo Irpef da 730.
- Prospetto ST sezione 2 – tributi di competenza delle **Regioni**:
 - **3802** rate addizionale regionale dell'anno precedente; addizionale regionale dell'anno corrente (rapporti cessati), addizionale regionale collaboratori ASD/SSD;
 - **3803** saldo addizionale regionale da 730;
 - **3790** interessi per rateizzazione addizionale regionale da 730.
- Prospetto SV – tributi di competenza dei **Comuni**:
 - **3847** rate acconto addizionale comunale dell'anno corrente;
 - **3848** rate saldo addizionale comunale dell'anno precedente; saldo addizionale comunale dell'anno corrente (rapporti cessati); addizionale comunale collaboratori ASD/SSD;
 - **3845** acconto addizionale comunale da 730;
 - **3846** saldo addizionale comunale da 730;
 - **3795** interessi per rateizzazione addizionale comunale da 730.

Oltre ai tributi sopra elencati, sui quadri ST / SV vengono riportati automaticamente, dalla procedura di generazione dati descritta al punto 1.1, anche ogni altro eventuale tributo a debito inserito manualmente sull'Archivio Tributi, purché sia stato inserito sul tipo procedura 'PG' e con data di competenza compresa nell'anno 2025.

Nel caso in cui siano state barrate le caselle previste nell'opzione 'Gestione appalti', i tributi vengono rilevati anche dai corrispondenti tipi procedura ('VA' / 'V1' / 'V2'), secondo gli stessi criteri previsti per il tipo procedura 'PG'.

La procedura di generazione dati verifica comunque che i tributi fiscali a debito, da riportare sui quadri ST / SV, rientrino tra quelli indicati nelle specifiche tecniche del 770.

Ricordiamo che vengono riportati, nel quadro ST, anche i tributi a debito relativi alle rate del trattamento integrativo (1701) derivanti dal conguaglio dell'anno precedente (2024), trattenute nei mesi successivi alle operazioni di conguaglio. Dai tributi in questione rimane quindi esclusa la prima rata, trattenuta nel mese del conguaglio e versata con il tributo 1701.

Sul quadro ST, per distinguere il tributo 1701 relativo alle rate dell'anno precedente, dal tributo 1701 a debito relativo all'anno corrente, viene indicato automaticamente il codice nota 'P', descritto più avanti.

Precisiamo che, secondo le specifiche tecniche del modello 770, nel quadro ST non è possibile indicare il tributo 1702, qualora sia stato utilizzato per versare il trattamento integrativo speciale del settore turismo recuperato in fase di conguaglio: l'eventuale importo a debito deve essere decurtato dal credito indicato sul rigo **SX1** colonna 6.

Come già precisato, i tributi fiscali riportati sui quadri ST / SV sono rilevati dall'Archivio Tributi, sul tipo procedura 'PG': i tributi di competenza dell'anno 2025 vengono cercati nel periodo di competenza da gennaio a dicembre 2025, escludendo quelli relativi al conguaglio dell'anno precedente (tributi '1001 AP', '1053 AP', '1701 DP', '1704 DP').

Inoltre, vengono riportati i tributi fiscali a debito presenti nel periodo di competenza gennaio 2026, relativi al conguaglio dell'anno precedente (tributi '1001 AP', '1053 AP', '1701 DP', '1701 PR', '1704 DP', '1704 PR').

Nel caso in cui l'opzione 'Includi lavoro autonomo' sia impostata a 'N', vengono **esclusi** i seguenti tributi dalla sezione 1 del prospetto ST: 1019 / 1020 / 1040 / 104E (ossia i tributi relativi ai redditi da lavoro autonomo). Restano comunque esclusi, dalla generazione dei dati, eventuali tributi relativi a redditi di capitale, locazioni brevi o altre ritenute, oltre a qualsiasi tributo gestito, sull'Archivio Tributi, tramite un tipo procedura diverso da 'PG'.

Ricordiamo che gli interessi per differimento delle somme a debito da 730, dovuti ad incapienza della retribuzione o a rettifica, devono essere riportati nella colonna 8 'Interessi', scorporandoli dalla colonna 2 'Ritenute operate' (anche nel caso in cui risultino a carico del dipendente) e lasciandoli inclusi nella colonna 7 'Importo versato' (in pratica, si tratta della stessa modalità adottata per indicare gli interessi relativi al ravvedimento operoso).

La suddetta modalità di indicazione degli interessi per differimento NON corrisponde a quanto previsto sul modello F24, sul quale gli interessi per differimento devono essere versati unitamente all'imposta. Il valore di tali interessi, quindi, non è presente sull'Archivio Tributi e viene rilevato dagli archivi Paghe.

Sui quadri ST e SV vengono riportate automaticamente tutte le informazioni relative al **ravvedimento**, a condizione che quest'ultimo sia stato gestito tramite il modulo del 'Ravvedimento Operoso' (disponibile per gli utenti abilitati).

Le informazioni relative al ravvedimento si trovano, sull'Archivio Tributi, in corrispondenza del tipo procedura '**RV**'. La procedura di generazione dei dati (precedente punto 1.1) considera tutti i tributi presenti sul tipo procedura 'RV', nel periodo compreso tra 01/01/2025 ed il 31/10/2026. Ciascun tributo presente sul tipo procedura 'RV' viene ricollegato al corrispondente tributo presente sul tipo procedura 'PG', controllando la corrispondenza del codice tributo, del periodo di riferimento e dell'importo originario. Nel caso in cui non venga rilevata la suddetta corrispondenza, il tributo presente sul ravvedimento (tipo procedura 'RV') non viene considerato per la compilazione dei quadri ST / SV.

Ricordiamo che il modulo del Ravvedimento permette di calcolare automaticamente sia gli interessi che le sanzioni, per tutte le casistiche gestite sull'Archivio Tributi. Il calcolo automatico previsto sul Ravvedimento permette di impostare una data di versamento degli interessi e delle sanzioni diversa dalla data di versamento dell'imposta. Dal momento che tale condizione non è prevista nelle istruzioni del modello 770, al momento della generazione dei dati viene emessa una segnalazione sulla stampa degli errori, riportando comunque la data di versamento dell'imposta.

Nel caso in cui il ravvedimento NON sia stato gestito tramite il modulo 'Ravvedimento Operoso', le informazioni relative al ravvedimento dovranno essere inserite manualmente sui singoli tributi interessati.

Relativamente ai dati generati sui prospetti ST / SV, riportiamo le seguenti precisazioni:

- Il periodo (mese e anno) riportato sulla colonna 1 viene compilato indicando sempre l'anno **2025** e rilevando il mese direttamente dal singolo tributo. Ricordiamo che il mese riportato sui tributi fiscali a debito corrisponde al mese elaborato sulle Paghe se l'azienda adotta il criterio di "competenza", oppure al mese successivo se l'azienda adotta il criterio di "cassa" (servizio Ditta – Abilitazione, campo "Tributi fiscali").
- Per alcuni tributi, il periodo riportato sulla colonna 1 viene compilato indicando il mese convenzionale '**12**': acconto e saldo imposta sostitutiva su rivalutazione del Tfr (tributi 1712 e 1713, circolare 34/E del 18/04/2002), ritenute Irpef ed eventuale trattamento integrativo o somma integrativa a debito, se derivanti dal conguaglio dell'anno 2025 effettuato nel mese di gennaio 2026 (tributi '1001 AP' / '1053 AP' / '1701 DP' / '**1704 DP**' / '1701 PR' e '**1704 PR**' prima rata).
- L'importo presente sull'Archivio Tributi viene riportato sulla colonna 2 ('Ritenute operate') e sulla colonna 7 ('Importo versato'). Fa eccezione l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (tributo 1712) nel caso in cui il successivo saldo risulti a credito: in tale situazione, sul tributo 1712 viene evidenziata l'eccedenza di versamento, riportando l'imposta dovuta sulla colonna 2 e l'acconto versato sulla colonna 7 (precisiamo che l'eccedenza viene poi riportata sulla colonna 2 del rigo SX1, come descritto al punto 1.2.2).
- Gli interessi per differimento delle somme a debito da 730, rilevati dagli archivi Paghe, sono riportati sulla colonna 8 ('Interessi') dei corrispondenti versamenti. L'importo degli stessi interessi viene decurtato dalla colonna 2 ('Ritenute operate'), mentre la colonna 7 ('Importo versato') rimane immutata.

- Gli interessi per ravvedimento operoso, rilevati dall'Archivio Tributi (tipo procedura 'RV'), sono riportati sulla colonna 8 ('Interessi) dei corrispondenti versamenti, sommandoli anche sulla colonna 7 ('Importo versato').
- In presenza del ravvedimento operoso (tipo procedura 'RV'), viene barrata l'apposita casella (colonna 9).
- È possibile che alcuni tributi si presentino separati sul servizio 'Tributi per Competenza', pur avendo lo stesso codice tributo, periodo di competenza e data di scadenza / versamento. Come indicato nelle istruzioni ministeriali, sui prospetti ST / SV tali tributi vengono sommati su un unico rigo, nel caso in cui risulti identico anche il campo Note. Ricordiamo che tale situazione si presenta, in particolare, quando viene elaborata una busta paga separata per le mensilità aggiuntive, nel caso in cui la ditta adotti il criterio di "cassa": in tale condizione, il tributo '1001 UL', relativo alla mensilità aggiuntiva, viene versato unitamente al tributo '1001' relativo al mese precedente; di conseguenza, sia sul modello F24 che sul quadro ST viene riportato un unico tributo, corrispondente alla somma dei due tributi originari.
- Nella sezione 2 del prospetto ST, i versamenti delle addizionali regionali vengono sommati tra loro a parità di codice tributo, periodo di competenza, data versamento e codici note (non è più prevista l'indicazione del codice regione). Precisiamo che, sul modello F24, le addizionali regionali continuano ad essere suddivise per regione di competenza, con l'indicazione del relativo codice regione.
- Sul prospetto SV, i versamenti delle addizionali comunali vengono sommati tra loro a parità di codice tributo, periodo di competenza, data versamento e codici note. Ricordiamo che, sul modello F24, le addizionali comunali risultano invece suddivise in base al comune di competenza, con l'indicazione del relativo codice catastale.
- In corrispondenza dei versamenti derivanti dall'elaborazione di dicembre, nel caso in cui venga adottato il criterio di "cassa" (retribuzione corrisposta entro il 12 gennaio dell'anno successivo, con conseguente versamento delle ritenute alla scadenza del 16 febbraio), nel campo Note viene riportata l'opzione 'B' e nel periodo viene indicato '12/2025'. Ricordiamo che fanno eccezione le eventuali ritenute da lavoro autonomo (tributo 1040) derivanti dall'elaborazione di dicembre, che vengono considerate trattenute entro il 31/12 e quindi versate entro il 16 gennaio (anche nel caso in cui la ditta abbia adottato il criterio di "cassa").
- Se il conguaglio fiscale relativo all'anno 2025 è stato effettuato sulla busta paga di gennaio 2026, nel campo Note viene riportata l'opzione 'D' per le aziende che adottano il criterio di "competenza" (scadenza 16 febbraio), oppure 'E' per le aziende che adottano il criterio di "cassa" (scadenza 16 marzo). Nel periodo di riferimento viene comunque indicato '12/2025', conformemente alle istruzioni ministeriali. Ricordiamo che le note 'D' / 'E' possono essere indicate in corrispondenza dei soli tributi riportati nella sezione 1 del quadro ST ('Erario').

- Sulle addizionali regionali e comunali di competenza dell'anno 2025, trattenute in caso di cessazione del rapporto o di erogazione del compenso su base annuale (amministratori), viene riportata l'opzione '**S**' nel campo 'Note'. L'opzione '**S**' viene riportata anche sugli interessi per rateizzazione relativi agli acconti da 730 di competenza dell'anno corrente (acconto Irpef / acconto cedolare secca / acconto addizionale comunale).
- Sul tributo 1701 a debito relativo alle rate di competenza dell'anno precedente (2024), trattenute nei mesi successivi a quello del conguaglio fiscale, viene riportata l'opzione '**P**' nel campo 'Note'. Ricordiamo che la prima rata, trattenuta nello stesso mese del conguaglio fiscale, è stata indicata sul modello 770 dell'anno precedente.
- Ricordiamo che le opzioni previste nel campo 'Note', diverse da quelle descritte ai punti precedenti, devono essere compilate manualmente. Tra queste segnaliamo, in particolare, le opzioni da utilizzare in caso di operazioni societarie straordinarie o passaggio di dipendenti ('K' / 'L').
- La data di versamento (colonna 14) viene compilata automaticamente, riportando la **data effettiva di versamento** inserita sul servizio 'Tributi per Scadenza' oppure indicata sulla procedura di generazione del modello F24 (in entrambi i casi, la data effettiva di versamento è visibile sul servizio 'Tributi per Scadenza'). Se la data di versamento non è presente sul servizio 'Tributi per Scadenza', nella colonna 14 viene riportato l'ultimo giorno utile per il versamento: tale giorno corrisponde generalmente al 16 del mese di scadenza, tuttavia se il 16 ricade di sabato / domenica / festivo, la data di versamento viene impostata automaticamente al primo giorno utile successivo. Naturalmente, occorre verificare la corrispondenza tra la data presente nella colonna 14 dei quadri ST / SV e la data effettiva di versamento risultante dalle attestazioni di pagamento, intervenendo dove necessario. In presenza del ravvedimento operoso, la data di versamento viene rilevata dal tipo procedura 'RV' (se presente sul servizio 'Tributi per Scadenza').

1.2.2) GENERAZIONE PROSPETTO SX

Il quadro SX viene generato rilevando, dall'Archivio Tributi, tutte le informazioni relative ai tributi a credito inerenti alla gestione del sostituto d'imposta. I tributi in questione vengono rilevati esclusivamente dal Tipo Procedura '**PG**' (Paghe), considerando il periodo di competenza da gennaio a dicembre 2025, oltre al mese di gennaio 2026 per i soli tributi relativi all'eventuale conguaglio fiscale dell'anno precedente (2025).

I rigi **SX1** / **SX2** vengono compilati considerando i crediti "maturati" in relazione all'anno di competenza 2025, rilevando l'importo spettante dall'Archivio Tributi. Per gli stessi crediti, inoltre, viene rilevato l'importo effettivamente compensato su F24, riportandolo nelle apposite colonne previste (**colonna 7** rigo SX1 / colonna 2 rigo SX2).

Relativamente ai crediti indicati sul rigo **SX1**, nella **colonna 7** viene riportato il credito compensato esponendo su F24 il codice tributo originario (1627 / 1669 / 1671), escludendo la parte eventualmente compensata tramite il codice tributo 6781. Ricordiamo che, per i suddetti crediti, viene esposto automaticamente il codice tributo 6781 sul modello F24, in sostituzione del codice tributo originario, nell'anno successivo a quello di competenza, a partire dal momento in cui non risultano più disponibili le ritenute relative all'anno di competenza del credito.

Ricordiamo che la procedura di generazione dei dati riporta, sulla finestra 'Visualizzazione dettaglio crediti', le diverse somme che compongono le colonne 1 e 2 del rigo SX1 e la colonna 1 del rigo SX2.

Le singole colonne dei rigi **SX1** / **SX2** vengono compilate adottando i seguenti criteri:

- Nella colonna 1 del rigo SX1 sono riportati i crediti relativi all'Irpef a tassazione ordinaria, all'imposta sulle somme detassate ed alle addizionali regionali e comunali, derivanti dai conguagli di fine anno o fine rapporto. A tale scopo, vengono considerati i tributi '**1627 DP**' (credito Irpef dipendenti), '**1627 CO**' (credito Irpef collaboratori), '**1627 DS**' (credito imposta sostitutiva somme detassate), '**1669**' (credito addizionale regionale), '**1671**' (credito addizionale comunale) presenti nei mesi di competenza da gennaio a dicembre 2025. Inoltre, vengono considerati i tributi '**6781 AP**' (credito Irpef anno precedente), '**6781 DS**' (credito imposta sostitutiva somme detassate anno precedente), '**6781 RP**' (credito addizionale regionale anno precedente), '**6781 CP**' (credito addizionale comunale anno precedente) presenti nel mese di gennaio 2026 e relativi al conguaglio dell'anno 2025.
- Nella colonna 1 del rigo SX1 viene riportato anche il credito di Irpef a tassazione separata sul Tfr, nel caso in cui si sia generato al momento dell'erogazione del Tfr, a causa del conguaglio rispetto alla tassazione operata sui precedenti anticipi. Il credito in questione viene rilevato dal tributo '**1627 TF**', sempre nel periodo di competenza da gennaio a dicembre 2025. Lo stesso criterio viene adottato anche per il credito di Irpef a tassazione separata sugli arretrati anni precedenti, rilevandolo dal tributo '**1627 TS**'. Segnaliamo che non risulta chiaro, dalle istruzioni ministeriali, in quale colonna del rigo SX1 debbano essere riportati i crediti in questione; riteniamo tuttavia che la colonna 1 sia l'unica scelta possibile, in quanto la colonna 3 (versamenti in eccesso) prevede che l'eccedenza di versamento risulti dai tributi presenti nei quadri ST / SV: i corrispondenti tributi a debito potrebbero essere stati versati in anni precedenti.
- La colonna 2 del rigo SX1 corrisponde alle eccedenze di versamento. Come negli anni precedenti, in tale campo viene riportato l'eventuale saldo a credito dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr, secondo quanto stabilito dalla circolare 34/E del 18/04/2002. Il credito in questione viene rilevato dal tributo '**1627 IS**', qualora sia stato generato al momento della rivalutazione del Tfr sul mese di dicembre 2025 (aggiornamento di gennaio 2026 Acred947). Occorre sottolineare che il suddetto credito può essere stato compensato esponendo, sul modello F24, il codice tributo '6781'.
- Nella stessa colonna 2 del rigo SX1 viene riportata anche l'eventuale eccedenza di versamento relativa alle ritenute da lavoro autonomo, a condizione che l'opzione 'Includi lavoro autonomo' sia impostata ad 'S' al lancio della procedura di generazione dei dati. A tale scopo, viene considerato il tributo '**1628**' nel periodo di competenza da gennaio a dicembre 2025 ed il tributo '**6782**' nel mese di gennaio 2026 (i tributi in questione possono essere stati inseriti manualmente). Precisiamo che, sul quadro ST, occorrerà diminuire conseguentemente la colonna 2 (Ritenute) dei tributi relativi alle ritenute da lavoro autonomo che hanno dato origine all'eccedenza di versamento.
- Nella colonna 6 del rigo SX1 viene riportato il credito derivante dal trattamento integrativo speciale del settore turismo, rilevandolo dal tributo '**1702**' presente nell'anno di competenza 2025. Nelle istruzioni è precisato che tale credito deve coincidere con quanto indicato nel punto **479** della CU: di conseguenza, il credito viene indicato al netto di eventuali restituzioni (considerando quelle effettuate utilizzando il tributo '1702' a debito nell'anno di competenza 2025).

- Nella colonna 7 del rigo SX1 vengono riportate le somme a credito effettivamente compensate, tra quelle indicate nelle precedenti colonne del rigo SX1. Per quanto riguarda i crediti indicati nella colonna 1, l'importo compensato riportato nella colonna 7 viene rilevato dai tributi '1627' (credito Irpef) / '1669' (credito addizionale regionale) / '1671' (credito addizionale comunale) presenti sui modelli F24 generati. Precisiamo che i crediti in questione non vengono riportati nella colonna 7 se sono stati compensati su F24 utilizzando il codice tributo '6781': a tale proposito, ricordiamo che il codice tributo '6781' viene indicato automaticamente nel caso in cui la compensazione dei suddetti crediti sia avvenuta nell'anno 2026, successivamente al versamento di tutte le ritenute fiscali relative all'anno 2025.
- Nella colonna 7 del rigo SX1 viene riportato anche il credito effettivamente compensato del trattamento integrativo speciale previsto nel settore turismo (colonna 6). L'importo compensato viene rilevato dal tributo '1702' presente sui modelli F24 generati. Precisiamo che, per coerenza con il corrispondente credito indicato nella colonna 6, anche nella colonna 7 il credito compensato viene determinato al netto dell'eventuale restituzione (quest'ultima viene rilevata dal tributo '1702' a debito presente nell'anno di competenza 2025).
- La colonna 1 del rigo SX2 corrisponde ai rimborsi da 730 erogati dal sostituto d'imposta nell'anno di competenza. Per compilare il campo in questione vengono considerati i tributi '1631 IR' (credito Irpef da 730) / '1631 CD' (credito cedolare secca da 730) / '3796' (credito addizionale regionale da 730) / '3797' (credito addizionale comunale da 730), nel periodo di competenza da gennaio a dicembre 2025, indipendentemente dalla compensazione su F24.
- Nella colonna 2 del rigo SX2 viene riportato il credito da 730 compensato su F24, rilevandolo dai tributi '1631' (credito Irpef o cedolare secca da 730) / '3796' (credito addizionale regionale da 730) / '3797' (credito addizionale comunale da 730). Per la compilazione di tale campo sono disponibili le opzioni descritte al punto 1.1: con l'opzione preselezionata, vengono considerati tutti i crediti da 730 compensati fino al momento della generazione dei dati. Tramite le altre opzioni, è possibile considerare i soli crediti da 730 compensati entro l'ultima scadenza "utile" per l'anno di competenza (16/02/2026 se la ditta adotta il criterio di "competenza", 16/03/2026 se adotta il criterio di "cassa"), oppure considerare compensati tutti i crediti da 730 (riportando nella colonna 2 l'importo presente nella colonna 1). Ricordiamo che gli eventuali crediti residui da 730 non possono essere compensati con il tributo '6781' e, quindi, non sono considerati per la compilazione dei rigi SX4 e SX32 (vedere quanto indicato al punto 1.3.3).

Per la compilazione delle singole colonne del rigo **SX4** vengono adottati i seguenti criteri:

- La colonna 1 del rigo SX4 corrisponde al credito residuo risultante dal modello 770 dell'anno precedente. Il dato in questione viene rilevato dal quadro SX del modello 770/2025 (se presente in archivio), effettuando il seguente calcolo: SX32 (col. 2 – col. 1) + SX33 (col. 2 – col. 1) + SX34 (col. 2 – col. 1).
- Nella colonna 2 del rigo SX4 occorre riportare la parte del credito indicato sulla colonna 1 dello stesso rigo, che risulta compensata su F24 entro la data di presentazione del modello 770/2026. Considerando le difficoltà pratiche nell'effettuare il suddetto controllo (in quanto il credito potrebbe essere compensato dopo la generazione dei dati e prima dell'invio del 770), per la compilazione di tale campo sono disponibili le opzioni descritte al punto 1.1.

Utilizzando l'opzione preselezionata, sulla colonna 2 viene riportato lo stesso importo presente sulla colonna 1 (facendo figurare che è stato interamente compensato); di conseguenza, l'eventuale credito presente sulla colonna 1, che non fosse stato ancora compensato alla data di presentazione del 770/2026, dovrebbe essere decurtato dalla colonna 2. Utilizzando l'opzione alternativa, sulla colonna 2 viene riportato il credito effettivamente compensato al momento della generazione dei dati, rilevando il credito compensato sul tributo '6781' con anno di competenza 2024; in tal caso occorrerà aggiungere, sulla colonna 2, gli eventuali crediti relativi all'anno precedente che vengono compensati successivamente alla generazione dei dati del 770 ma prima dell'invio dello stesso modello.

- Le colonne 4 e 5 del rigo SX4 vengono avvalorate con il credito residuo, corrispondente alla seguente differenza:
 $SX1 (col. 1 + col. 2 + col. 3 + col. 4 + col. 5 + col. 6 - col. 7) + SX4 (col. 1 - col. 2 + col. 3).$

Occorre tenere presente che la procedura 'Generazione da archivi Paghe' (punto 1.1) compila il prospetto SX per i soli sostituti gestiti in ambito Paghe. Di conseguenza, gli eventuali crediti residui dell'anno precedente, presenti su sostituti non gestiti in ambito Paghe, devono essere riportati manualmente sul prospetto SX. Per individuare i casi in questione, è disponibile la stampa di controllo 'STASX770', descritta al punto 1.4.3.

Sul rigo **SX32**, colonna 2, viene riportato automaticamente il credito residuo risultante dalla colonna 5 del rigo SX4, al netto dell'eventuale credito residuo relativo al lavoro autonomo, riportato sul rigo SX33 (di seguito descritto).

Sul rigo **SX33**, colonna 2, viene riportato automaticamente l'eventuale credito residuo relativo al lavoro autonomo, nel caso in cui l'opzione 'Includi lavoro autonomo' sia impostata ad 'S' al lancio della procedura. A tale scopo, vengono considerati i crediti residui presenti sul tributo '**1628**' nel periodo di competenza da gennaio a dicembre 2025 e l'intero valore presente sul tributo '**6782**' nel mese di gennaio 2026 (i tributi in questione possono essere stati inseriti manualmente).

Il rigo **SX37** viene compilato automaticamente in relazione all'eventuale credito da anticipo di tassazione sul Tfr versato negli anni 1997 / 1998, nei casi (piuttosto rari) in cui risulta ancora presente un credito residuo.

Per la compilazione del rigo SX37 vengono adottati i seguenti criteri:

- colonna 1 – viene riportato il credito residuo presente sul servizio 'Cedolini – Residui Ditta' nel mese 01/2025;
- colonna 4 – viene riportato il credito maturato per l'acconto ed il saldo dell'imposta sostitutiva, unitamente a quello maturato a seguito di erogazione del Tfr; entrambi i crediti sono rilevati dal tributo '1250';
- colonna 6 – corrisponde alla differenza tra la colonna 1 e la colonna 4.

Sul rigo **SX47** viene riportato automaticamente il credito relativo al Bonus Fiscale L. 190/2014, in presenza di eventuali residui degli anni precedenti. Di seguito, sono descritti i criteri di compilazione delle singole colonne del rigo SX47.

- Nella colonna 1 del rigo SX47 viene riportato il credito residuo dell'anno precedente: quest'ultimo viene rilevato dalla colonna 5 del rigo SX47, sul modello 770/2025 (se presente in archivio).
- Nella colonna 4 del rigo SX47 deve essere indicato il credito residuo compensato tra il 17/04/2025 ed il 16/03/2026 (entrambe le date vanno eventualmente posticipate al primo giorno lavorativo successivo). Viene riportato il credito residuo dell'anno precedente che risulta compensato nel periodo da aprile 2025 a marzo 2026. Ricordiamo che vengono considerate anche eventuali date di scadenza ricadenti nei giorni successivi al 16 del mese, in quanto si tratterebbe di date "fittizie", impostate allo scopo di produrre deleghe F24 separate, ma riferite comunque alla "normale" scadenza del 16. Precisiamo che occorre aggiungere l'eventuale credito residuo dell'anno precedente compensato esternamente all'Archivio Tributi, sempre nel periodo dal 17/04/2025 ed il 16/03/2026.
- Nella colonna 5 del rigo SX47 viene riportato il valore del credito residuo, calcolato secondo la formula indicata nelle specifiche del modello 770: SX47 colonna 5 = SX47 (colonna 1 – colonna 4).

Sul rigo **SX49** viene riportato automaticamente il credito relativo al Trattamento Integrativo L. 21/2020. Di seguito, sono descritti i criteri di compilazione delle singole colonne del rigo SX49.

- Nella colonna 1 del rigo SX49 viene riportato il credito residuo dell'anno precedente: quest'ultimo viene rilevato dalla colonna 7 del rigo SX49, sul modello 770/2025 (se presente in archivio).
- Nella colonna 2 del rigo SX49 va indicato il trattamento integrativo erogato "*al lordo degli importi eventualmente recuperati e da recuperare*". A tale scopo, viene considerato il valore del tributo '**1701**' presente nei periodi di competenza da gennaio a dicembre 2025, e del tributo '**1701 AP**' presente nel mese di gennaio 2026 (quest'ultimo in caso di conguaglio anno precedente). Precisiamo che viene considerato esclusivamente l'importo a credito presente su tali tributi, senza scalare l'eventuale importo a debito versato in caso di recupero.
- Nella colonna 3 del rigo SX49 deve essere indicato il valore del credito recuperato; per compilarla, viene considerato l'importo a debito presente sui tributi '**1701 DC**' nei periodi di competenza da gennaio a dicembre 2025, e del tributo '**1701 DP**' presente nel mese di gennaio 2026 (quest'ultimo in caso di conguaglio anno precedente). Vengono considerati anche i tributi '**1701 DR**' sul mese di dicembre 2025 e '**1701 PR**' sul mese di gennaio 2026 (conguaglio anno precedente), generati in caso di recupero rateizzato del trattamento integrativo di competenza dell'anno 2025 e corrispondenti alla prima rata, trattenuta nel mese del conguaglio.
- Nella colonna 4 del rigo SX49 deve essere indicato il credito da recuperare a rate, escludendo la prima rata trattenuta nel mese del conguaglio. Dal momento che il dato in questione non sarebbe presente sull'Archivio Tributi fino al completamento del suddetto recupero, la **colonna 4** del rigo SX49 viene compilata rilevando il valore presente nel corrispondente campo **394** delle CU/2026 (sezione 'IRPEF 1') relative allo stesso sostituto d'imposta.
- Nella colonna 5 del rigo SX49 deve essere indicato l'importo delle rate del trattamento integrativo di competenza dell'anno precedente (2024) trattenute nei mesi successivi a quello in cui è stato effettuato il conguaglio.

Viene quindi riportato il valore complessivo del tributo '**1701 DR**' presente nel periodo di competenza gennaio – dicembre 2025 ed eventualmente del tributo '**1701 PR**' presente nel periodo di competenza febbraio – dicembre 2025 (quest'ultimo risulta presente nel caso in cui, su gennaio 2025, sia stato effettuato il conguaglio relativo all'anno 2024). Per entrambi i tributi, viene esclusa la prima rata, trattenuta nel mese in cui è stato effettuato il conguaglio fiscale.

- Segnaliamo che le colonne 3 e 5 del rigo SX49 devono corrispondere al totale dei tributi 1701 a debito presenti nel quadro ST. Precisamente, la colonna **3** deve corrispondere al totale dei tributi 1701 sui quali NON risulta presente la nota '**P**' (quindi relativi al recupero del trattamento integrativo di competenza dell'anno 2025), mentre la colonna **5** deve corrispondere al totale dei tributi 1701 sui quali risulta presente la nota '**P**' (quindi relativi alle rate del trattamento integrativo di competenza dell'anno precedente).
- Sulla colonna 6 del rigo SX49 deve essere indicato il credito compensato entro il 16/03/2026. Viene quindi rilevato il tributo 1701 a credito relativo all'anno di competenza 2025, compensato entro il mese di marzo 2026. Precisiamo che vengono considerate anche le eventuali compensazioni riportate su date di scadenza comprese tra il 16 ed il 31 marzo, in quanto si tratterebbe di date di scadenza "fittizie", impostate sull'Archivio Tributi allo scopo di produrre deleghe F24 separate, ma riferite comunque alla scadenza del 16/03/2026.
- Se sulla colonna 1 è presente un credito residuo dell'anno precedente, nella colonna 6 viene riportato anche il tributo 1701 a credito di competenza degli anni precedenti, compensato nel periodo da aprile 2025 a marzo 2026.
- Nella colonna 6 occorre aggiungere l'eventuale credito compensato esternamente all'Archivio Tributi, nel periodo dal 17/04/2025 al 16/03/2026 (tali date vanno eventualmente posticipate al primo giorno lavorativo successivo).
- Nella colonna 7 del rigo SX49 viene riportato il valore del credito residuo, calcolato secondo la formula indicata nelle specifiche del modello 770/2026: $SX49 \text{ colonna } 7 = SX49 (\text{colonna } 1 + \text{colonna } 2 - \text{colonna } 6)$.

Ricordiamo che il trattamento integrativo effettivamente erogato dal sostituto, al netto di quello recuperato o da recuperare, corrisponde alla differenza tra la colonna 2 e le colonne 3 e 4 del rigo SX49: tale valore deve corrispondere al campo 391 delle CU (al netto dell'eventuale trattamento erogato da altri sostituti, riportato nel campo 398).

Di seguito sono elencate ulteriori corrispondenze tra il rigo SX49 ed i campi della CU:

- trattamento integrativo recuperato entro le operazioni di conguaglio, compresa l'eventuale prima rata, riportato nel campo 393 della CU e nella colonna 3 del rigo SX49;
- trattamento integrativo da recuperare a rate successivamente alle operazioni di conguaglio (esclusa la prima rata), riportato nel campo 394 della CU e nella colonna 4 del rigo SX49;
- trattamento integrativo di competenza dell'anno precedente recuperato a rate (esclusa la prima rata), riportato nel punto 395 della CU e nella colonna 5 del rigo SX49.

Sul rigo **SX50** viene riportato automaticamente il credito relativo alla Somma Integrativa L. 207/2024. Di seguito, sono descritti i criteri di compilazione delle singole colonne del rigo SX50.

- Nella colonna 2 del rigo SX50 va indicata la somma integrativa erogata *“al lordo degli importi eventualmente recuperati e da recuperare”*. A tale scopo, viene considerato il valore del tributo **'1704'** presente nei periodi di competenza da gennaio a dicembre 2025, e del tributo **'1704 AP'** presente nel mese di gennaio 2026 (quest'ultimo in caso di conguaglio anno precedente). Precisiamo che viene considerato esclusivamente l'importo a credito presente su tali tributi, senza scalare l'eventuale importo a debito versato in caso di recupero.
- Nella colonna 3 del rigo SX50 deve essere indicato il valore del credito recuperato; per compilarla, viene considerato l'importo a debito presente sui tributi **'1704 DC'** nei periodi di competenza da gennaio a dicembre 2025, e del tributo **'1704 DP'** presente nel mese di gennaio 2026 (quest'ultimo in caso di conguaglio anno precedente). Vengono considerati anche i tributi **'1704 DR'** sul mese di dicembre 2025 e **'1704 PR'** sul mese di gennaio 2026 (conguaglio anno precedente), generati in caso di recupero rateizzato della somma integrativa di competenza dell'anno 2025 e corrispondenti alla prima rata, trattenuta nel mese del conguaglio. Occorre sottolineare che la colonna 3 del rigo SX50 deve corrispondere al totale dei tributi 1704 a debito presenti nel quadro ST.
- Nella colonna 4 del rigo SX50 deve essere indicato il credito da recuperare a rate, escludendo la prima rata trattenuta nel mese del conguaglio. Dal momento che il dato in questione non sarebbe presente sull'Archivio Tributi fino al completamento del suddetto recupero, la **colonna 4** del rigo SX50 viene compilata rilevando il valore presente nel corrispondente campo **728** delle CU/2026 (sezione 'IRPEF 3') relative allo stesso sostituto d'imposta.
- Sulla colonna 6 del rigo SX50 deve essere indicato il credito compensato entro il 16/03/2026. Viene quindi rilevato il tributo 1704 a credito relativo all'anno di competenza 2025, compensato entro il mese di marzo 2026. Precisiamo che vengono considerate anche le eventuali compensazioni riportate su date di scadenza comprese tra il 16 ed il 31 marzo, in quanto si tratterebbe di date di scadenza "fittizie", impostate sull'Archivio Tributi allo scopo di produrre deleghe F24 separate, ma riferite comunque alla scadenza del 16/03/2026.
- Nella colonna 6 occorre aggiungere l'eventuale credito compensato esternamente all'Archivio Tributi, nel periodo fino al 16/03/2026 (tali date vanno eventualmente posticipate al primo giorno lavorativo successivo).
- Nella colonna 7 del rigo SX50 viene riportato il valore del credito residuo, calcolato secondo la formula indicata nelle specifiche del modello 770/2026: $SX50 \text{ colonna } 7 = SX50 (\text{colonna } 2 - \text{colonna } 6)$.

Ricordiamo che la somma integrativa effettivamente erogata dal sostituto, al netto di quella recuperata o da recuperare, corrisponde alla differenza tra la colonna 2 e le colonne 3 e 4 del rigo SX50: tale valore deve corrispondere al campo 725 delle CU (al netto dell'eventuale trattamento erogato da altri sostituti, riportato nel campo 738).

Di seguito sono elencate ulteriori corrispondenze tra il rigo SX50 ed i campi della CU:

- somma integrativa recuperata entro le operazioni di conguaglio, compresa l'eventuale prima rata, riportata nel campo 727 della CU e nella colonna 3 del rigo SX50;
- somma integrativa da recuperare a rate successivamente alle operazioni di conguaglio (esclusa la prima rata), riportata nel campo 728 della CU e nella colonna 4 del rigo SX50.

La procedura di generazione dei dati segnala i casi di eventuali incongruenze i rigi SX49 e SX50 ed i corrispondenti campi della CU, riportando tali segnalazioni sulla stampa 'err770.ST-SV-SX'.

Inoltre, viene segnalata la presenza di importi negativi o altre incongruenze nei dati riportati sul quadro SX.

È comunque opportuno effettuare i controlli previsti, tramite le stampe di controllo descritte al punto 1.4.

1.3) MODELLO 770/2026 – GESTIONE QUADRI

Dopo aver eseguito la procedura di generazione dei dati descritta al punto 1.1, è possibile visualizzare / modificare / inserire i dati tramite gli appositi servizi, presenti sul menù **Modello 770 → Gestione Modello 770/2026**.

I servizi disponibili corrispondono alle seguenti sezioni del modello 770:

- **Frontespizio** – dati relativi al sostituto d'imposta e modalità di invio telematico della dichiarazione
- **Prospetto ST sez. 1 Erario** – ritenute e versamenti delle somme di competenza dell'Erario
- **Prospetto ST sez. 2 Regioni** – ritenute e versamenti delle somme di competenza delle Regioni
- **Prospetto SV Comuni** – ritenute e versamenti delle somme di competenza dei Comuni
- **Prospetto SX** – riepilogo dei crediti e delle relative compensazioni
- **Prospetto SY** – somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi
- **Prospetto SY sez. 4** – somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale
- **Prospetto SS** – dati riassuntivi (riepilogo delle ritenute presenti sul quadro SY)
- **Dichiarazione Integrativa** – crediti risultanti dalle dichiarazioni integrative

Su tutti i servizi del 770, la ricerca del sostituto può essere effettuata cliccando sull'icona "**lente**" in corrispondenza del campo 'Sostituto d'imposta'. In tal modo, si apre una finestra che consente di effettuare la ricerca per ragione sociale, denominazione azienda, codice fiscale e codice ditta.

Sulla finestra, è necessario compilare il 'Campo ricerca': se la ricerca viene effettuata per ragione sociale / denominazione / codice fiscale, è sufficiente indicare alcuni caratteri, ottenendo l'elenco dei soggetti la cui ragione sociale / denominazione / codice fiscale inizia con quanto indicato nel campo di ricerca. È anche possibile effettuare la ricerca "all'interno" della ragione sociale / denominazione / codice fiscale: a tale scopo, barrare la casella 'Ricerca all'interno'.

Se invece si effettua la ricerca per codice ditta, l'elenco inizia con il codice indicato nel campo di ricerca.

Nell'elenco prodotto, i soggetti gestiti in ambito Paghe sono evidenziati con lo sfondo verde. Nell'ultima colonna a destra è indicata la presenza del 770 (icona "**spunta vuota**") e della condizione di 'Definitivo' (icona "**spunta piena**").

Per selezionare un sostituto, è sufficiente cliccare sul corrispondente rigo dell'elenco.

Naturalmente, se si conosce il codice della ditta, lo si può indicare direttamente nel campo 'Sostituto d'imposta' e cliccare sul pulsante '**Ricerca**', senza aprire la finestra di ricerca.

Come già precisato, il sostituto d'imposta selezionato viene mantenuto se, tramite il menù presente nella parte alta, ci si sposta sui servizi della CU o anche sui servizi del 770 relativo all'anno precedente.

Sempre su tutti i servizi, una volta effettuate le modifiche occorre cliccare sul pulsante **'Salva'** per memorizzarle in archivio. Se, dopo aver effettuato delle modifiche, si tenta di cambiare servizio o effettuare una ricerca senza aver cliccato su **'Salva'**, si ottiene la segnalazione che le modifiche andranno perse (a quel punto, è possibile cliccare su **'Salva'**).

Come negli anni precedenti, su tutti i servizi è disponibile la finestra per l'inserimento di eventuali annotazioni: per aprirla, cliccare sul pulsante **'Note'**, presente nella parte alta di ciascun servizio. Sulla finestra **'Note'** è possibile non solo visualizzare, ma anche modificare le annotazioni relative al modello 770 dell'anno precedente. A tale scopo, sulla finestra è presente il pulsante **'Note 770/2025'**, che si attiva soltanto se sono state effettivamente inserite delle annotazioni sul 770/2025. Cliccando su tale pulsante, vengono visualizzate le annotazioni relative al 770/2025, le quali possono essere modificate. È possibile ritornare sulle annotazioni relative al 770/2026 cliccando sul pulsante **'Note 770/2026'**.

Ricordiamo che gli importi devono essere indicati, sul modello 770, con i **centesimi di Euro** e la "virgola esplicita": su tutti i servizi, gli importi sono gestiti secondo tale modalità. La stessa modalità è adottata anche sulla stampa del modello e sul file per l'invio telematico, oltre che sulle procedure di esportazione ed importazione dei dati.

Ricordiamo inoltre che su tutti i servizi del 770 è presente il pulsante **'Stampa video'**, tramite il quale è possibile stampare il riquadro centrale (dove sono riportati i dati), utilizzando le funzioni di stampa del browser e le relative impostazioni.

1.3.1) GESTIONE QUADRI – FRONTESPIZIO

Sul servizio **Frontespizio** si possono gestire le informazioni richieste sul "frontespizio" del modello 770/2026.

Ricordiamo che il servizio presenta i campi delle sole sezioni effettivamente compilate (ossia le sezioni nelle quali risulta compilato almeno un campo), evitando così di mostrare sempre tutti i campi previsti sul modello.

Ciascuna sezione può essere "aperta" o "chiusa" cliccando sull'apposita casella presente sul titolo della sezione.

Naturalmente, per inserire un dato in una sezione chiusa, occorre aprirla cliccando sulla corrispondente casella: una volta compilato almeno un campo della sezione, questa resterà automaticamente aperta. Se si desidera aprire o chiudere tutte le sezioni, è possibile utilizzare la casella presente sulla prima barra orizzontale (sotto al campo **'Modello definitivo'**).

Consigliamo di barrare la casella **'Modello definitivo'** soltanto dopo aver effettuato TUTTI i controlli possibili (ricordiamo che tale casella impedisce la rigenerazione dei dati tramite la procedura descritta al punto 1.1).

L'utilizzo dei campi **'Vistato'** e **'Invio telematico con dati non conformi'** sarà descritto con un successivo aggiornamento, con il quale sarà anche confermata la possibilità di inviare i files telematici delle dichiarazioni 770.

Il campo '**Tipologia invio**' è obbligatorio e deve essere compilato selezionando una delle due possibilità previste:

- 1- 'Gestione unificata', se la dichiarazione viene trasmessa tramite un unico invio;
- 2- 'Gestione separata', se la dichiarazione viene trasmessa in due o tre parti, inviate separatamente.

La tipologia di invio deve essere selezionata considerando, oltre ai redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo, anche l'eventuale presenza di redditi di capitale, locazioni brevi o altre ritenute.

Se viene selezionata la 'Gestione separata', ciascun tipo di ritenute deve essere interamente incluso in una sola delle parti inviate. Diversi tipi di ritenute possono essere incluse in una stessa parte inviata; le locazioni brevi e le altre ritenute possono essere abbinate ad altri tipi di ritenute secondo i criteri descritti nelle istruzioni ministeriali.

Ricordiamo che, in caso di 'Gestione separata', è obbligatorio indicare i codici fiscali dei soggetti che inviano le parti rimanenti della dichiarazione, barrando, per ciascun soggetto, le caselle relative ai quadri inviati ed ai tipi di ritenute gestite.

Se una parte rimanente è inviata direttamente dal sostituto, occorre barrare la casella 'Sostituto'.

Sempre in caso di 'Gestione separata', sulla dichiarazione trasmessa dall'intermediario è necessario barrare la casella 'Incaricato in gestione separata' (la casella si trova nella sezione 'Ritenute operate').

Le caselle relative ai 'Quadri compilati' vengono barrate automaticamente, sia tramite la procedura di generazione dati (punto 1.1), sia operando sui servizi per la gestione dei singoli quadri. Precisiamo che le caselle dei quadri relativi ai redditi di capitale (non gestiti) sono previste solo per coerenza rispetto al modello ministeriale.

È inoltre richiesta la compilazione delle caselle relative ai tipi di 'Ritenute operate': la procedura di generazione dei dati (punto 1.1) barrare automaticamente la casella relativa al lavoro '**Dipendente**'. Le caselle relative ad altri tipi di ritenute, compresa quella relativa al lavoro '**Autonomo**' (se presente), devono essere barrate dall'Utente.

Ricordiamo che, se il sostituto non ha effettuato ritenute nell'anno di competenza, è prevista la compilazione del campo 'Casi di non trasmissione dei prospetti ST / SV / SX', selezionando il codice dall'apposita finestra.

Nelle sezioni 'Firma della dichiarazione', 'Presentazione telematica', 'Visto di conformità', sono riportate le informazioni presenti sul modello 770 dell'anno precedente (770/2025). Ovviamente, tali sezioni devono essere controllate e, laddove necessario, modificate in base alla condizione dell'anno corrente.

La sezione '**Presentazione telematica**' deve risultare compilata come di seguito descritto:

- La casella 'Invio per conto proprio' deve essere barrata soltanto nei seguenti casi:
 - Invio effettuato direttamente dal sostituto d'imposta.
 - Invio della propria dichiarazione da parte dell'intermediario (sostituto coincidente con l'intermediario).

Precisiamo che tale casella non è prevista sul modello o sul file telematico (ha solo una funzione gestionale).

- In caso di **invio tramite intermediario**, i campi da compilare sono i seguenti:
- 'Codice fiscale dell'incaricato' (obbligatorio), selezionare il codice fiscale dell'intermediario dall'apposita finestra; viene riportato anche il numero di iscrizione all'albo dei CAF, se presente sull'intermediario selezionato.
 - 'Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione' (obbligatorio), scegliere tra '*1- Dichiarazione predisposta dal contribuente*' e '*2- Dichiarazione predisposta da chi effettua l'invio*' (ossia dall'intermediario).
 - 'Data dell'impegno' (obbligatoria), indicare la data dell'impegno sottoscritto dall'intermediario; precisiamo che, se tale data risulta successiva alla data corrente, viene segnalato un errore dal software di controllo.
 - 'Invio avviso telematico all'intermediario', richiesta, da parte del sostituto, di inviare gli avvisi telematici all'intermediario; sulla dichiarazione, tale casella è riportata nella sezione 'Firma della Dichiarazione'.
 - 'Ricezione avviso telematico', conferma da parte dell'intermediario che intende ricevere gli avvisi telematici; risulta obbligatoria se è stata barrata la casella '*Invio avviso telematico all'intermediario*'.

Tramite la finestra per la selezione dell'intermediario, è possibile inserire o modificare alcune informazioni relative agli intermediari stessi: a tale scopo, cliccare sull'icona "matita" in corrispondenza dell'intermediario.

NOTA: L'intermediario che effettua l'invio della dichiarazione deve essere presente sul servizio Ditta – Anagrafico, in quanto sul file telematico occorre riportare alcuni dati anagrafici relativi a tale soggetto.

Sul servizio **Frontespizio**, inoltre, vengono visualizzate le informazioni relative al sostituto richieste sul modello 770, compilandole secondo gli stessi criteri adottati dalla procedura di stampa e invio telematico.

Come negli anni precedenti, sul servizio è possibile modificare o integrare alcuni dati del sostituto: in particolare, lo stato, la situazione e la natura giuridica della società, il rappresentante legale ed i relativi codice carica e data carica.

Ricordiamo che il **Rappresentante firmatario** ed i relativi codice e data carica, possono essere inseriti sull'anagrafico della società (servizio Ditta – Anagrafico): tali informazioni vengono rilevate dalla procedura di conversione dall'anno precedente, al momento della generazione della CU. Le stesse informazioni possono essere inserite direttamente sul Frontespizio del modello 770, comunque consigliamo di aggiornare sempre il servizio Ditta – Anagrafico.

1.3.2) GESTIONE QUADRI – PROSPETTI ST / SV

Le ritenute ed i versamenti possono essere gestiti sui servizi **ST sez. 1 Erario / ST sez. 2 Regioni / SV Comuni**.

I suddetti servizi presentano l'elenco dei tributi sulla prima videata: l'elenco è diviso in "pagine" ed è possibile scegliere il numero di tributi da visualizzare su ogni pagina (in automatico 20 tributi, ma è possibile arrivare fino ad un massimo di 100 tributi per pagina).

È possibile spostarsi sulle pagine precedenti o successive dell'elenco, oppure sulla pagina iniziale o finale, tramite gli appositi pulsanti presenti nella parte alta del servizio.

È anche possibile ottenere l'elenco relativo ad un solo codice tributo, selezionandolo tra quelli riportati nell'apposita tendina (campo 'Codice tributo'). Precisiamo che, nella tendina in questione, sono elencati i soli tributi effettivamente presenti nel quadro su cui si è posizionati, nella dichiarazione del sostituto che è stato selezionato.

Inoltre, è possibile modificare l'ordinamento dei tributi: in automatico vengono ordinati per periodo di competenza, ma tramite il campo 'Ordinamento' è possibile ordinarli per data di versamento. A parità di periodo o data versamento, i tributi sono ordinati per codice tributo.

Infine, tramite la tendina 'Tipo tributo', è possibile selezionare soltanto i tributi sui quali è stata impostata la condizione di "*tributo definitivo*" (descritta di seguito), quelli sui quali non è stata impostata tale condizione, oppure quelli importati.

È possibile attribuire la condizione di "*tributo definitivo*" operando direttamente sull'elenco: a tale scopo, occorre barrare la casella presente nella colonna '**Definitivo**' su uno o più tributi presenti nell'elenco, cliccando poi sul pulsante '**Salva**'.

Ricordiamo che NON è obbligatorio attribuire la condizione di "*tributo definitivo*": tale condizione ha soltanto l'effetto di "proteggere" il tributo in questione, nel caso in cui vengano rigenerati i dati tramite la procedura descritta al punto 1.1.

La condizione di "*tributo definitivo*" può quindi essere utilizzata per "proteggere" eventuali tributi inseriti manualmente, come ad esempio quelli relativi al lavoro autonomo non gestito in ambito Paghe.

Se lo si ritiene utile, la condizione di "*tributo definitivo*" può essere utilizzata anche per "proteggere" i singoli tributi una volta che sono stati controllati rispetto alle ricevute dei modelli F24.

Tramite il pulsante 'Totali per tributo', viene aperta una finestra sulla quale sono riportati gli importi totali relativi ad ogni combinazione dei seguenti campi: tributo / note / nota sospensione.

Per operare su un tributo presente nell'elenco, occorre selezionarlo cliccando sulla riga corrispondente. Così facendo, si passa alla videata di "dettaglio", nella quale è possibile modificare i dati relativi al tributo selezionato. Ricordiamo che, se si effettuano delle modifiche, occorre salvarle cliccando sul pulsante '**Salva**'. Dalla videata di dettaglio è possibile tornare all'elenco dei tributi, cliccando sul pulsante '**Elenco tributi**'.

Per inserire un nuovo tributo, cliccare sul pulsante '**Nuovo tributo**', disponibile sia sulla videata dell'elenco che su quella del dettaglio. In questo modo, si apre la videata di dettaglio con i campi vuoti: a questo punto, compilare i campi previsti e cliccare su '**Salva**'. Occorre tenere presente che i campi obbligatori possono cambiare in base al tipo di tributo, tuttavia vengono segnalate eventuali condizioni di errore: in tal caso, dopo le correzioni cliccare nuovamente su '**Salva**'.

Nella videata di dettaglio, il codice tributo (campo 11) deve essere selezionato dall'apposita tendina, sulla quale sono riportati tutti i codici tributo considerati validi per il quadro sul quale si sta operando.

I codici da indicare nei campi Note (10) e Nota Sospensione (15) sono riportati su apposite finestre, che si aprono cliccando sui pulsanti 'Elenco codici note' (10) e 'Elenco codici nota sospensione' (15).

La finestra relativa al campo Note (10) consente di selezionare più codici per uno stesso tributo: sulla finestra, dopo aver barrato le caselle relative ai codici che si intende selezionare, cliccare sul pulsante '**Seleziona**'.

Naturalmente, è possibile indicare i codici direttamente nei campi 10 e 15, senza passare dalle relative finestre.

Dopo avere selezionato i codici tramite le finestre sopra descritte (o in alternativa dopo averli digitati direttamente nei campi), occorre salvare le modifiche cliccando su '**Salva**'.

Una volta concluso l'inserimento di un tributo, è possibile inserirne altri cliccando su '**Nuovo**', rimanendo nella videata di dettaglio (non occorre tornare all'elenco dei tributi).

Per eliminare un tributo, occorre selezionarlo e poi, nella videata di dettaglio, cliccare su '**Elimina tributo**'.

Sulla videata dell'elenco è invece disponibile il pulsante '**Elimina tutto**', che consente di eliminare l'intero elenco.

Entrambi i pulsanti chiedono una conferma, prima di procedere alla cancellazione (che è sempre irreversibile).

Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate non consente di indicare, nei quadri ST / SV, due tributi che presentano gli stessi dati identificativi, ossia lo stesso valore nei seguenti campi: periodo (1), note (10), codice tributo (11), data versamento (14). In presenza di due tributi versati separatamente, che presentano gli stessi dati identificativi, occorre sommare gli importi (ritenute, importo versato) su un unico rigo dei quadri ST / SV.

Nella videata di dettaglio, se si tenta di inserire un tributo che presenta gli stessi dati identificativi di un altro tributo già presente nell'elenco, si ottiene il messaggio di errore "**Tributo già esistente**" e compare il pulsante '**Visualizza tributo**'. Cliccando su tale pulsante, ci si sposta sul tributo già presente: in tal modo, è possibile verificare se si tratta dello stesso tributo che si stava inserendo, oppure di un altro tributo con gli stessi dati identificativi. In quest'ultimo caso, occorre sommare gli importi (ritenute, importo versato) sul tributo già presente.

Precisiamo che il controllo sui dati identificativi dei tributi viene effettuato considerando anche il campo nota sospensione (15) e l'eventuale soggetto estinto: se tali campi differiscono, è possibile procedere all'inserimento del tributo.

Ricordiamo che le rate relative ai versamenti sospesi per l'emergenza Covid, dovevano essere versate entro il 31/12/2022. Di conseguenza, non è prevista la compilazione automatica in presenza di versamenti relativi a tali tributi: nel caso in cui alcune rate fossero state versate nell'anno 2025, occorrerebbe procedere alla compilazione manuale.

Ricordiamo le particolari modalità di indicazione degli interessi per differimento delle trattenute da 730, dovuti ad incapienza della retribuzione o a rettifica. Gli interessi in questione devono essere riportati nel campo **8** 'Interessi', secondo le stesse modalità previste per gli interessi derivanti dal ravvedimento operoso (è possibile che nel campo 8 figurino entrambe le tipologie di interessi). Gli stessi interessi rimangono inclusi nel campo 7 'Importo versato', mentre vengono decurtati dal campo 2 'Ritenute operate' (nonostante siano stati trattenuti al dipendente).

La procedura di generazione dei dati (descritta al punto 1.1) indica gli interessi per differimento delle trattenute da 730 secondo il criterio sopra descritto (vedere anche il punto 1.2.1).

Ricordiamo anche che gli interessi per rateizzazione delle somme a debito da 730 vengono invece indicati sugli appositi codici tributo previsti, sia per quanto riguarda il modello F24 che i quadri ST / SV.

In corrispondenza di ogni tributo, è disponibile anche il campo 'Tipo Tributo', che consente di impostare la condizione di '**Definitivo**' a livello di singolo tributo (come già precisato, tale indicazione non è obbligatoria).

Tramite il campo 'Tipo Tributo', vengono identificati anche i versamenti caricati in archivio tramite la procedura di importazione del modello 770 (non ancora utilizzabile). I tributi in questione riportano la condizione di 'Importato' e risultano anch'essi "protetti" nei confronti di un'eventuale rigenerazione dei dati.

Ricordiamo che, in corrispondenza di ogni singolo tributo, è disponibile il campo 'Soggetto Estinto': tramite tale campo può essere indicato il precedente sostituto d'imposta, nei casi previsti dalle istruzioni ministeriali.

Per compilare il campo 'Soggetto Estinto' su un determinato tributo, occorre selezionare il soggetto precedentemente inserito nella sezione 'Soggetti Estinti' (servizio 'Frontespizio'). In tal modo, il tributo in questione viene riportato su un quadro separato al momento della stampa o dell'invio telematico, con l'indicazione del codice fiscale relativo al precedente sostituto nel campo "Codice fiscale del sostituto d'imposta". Sui servizi relativi ai quadri ST / SV, i tributi per i quali è stato indicato un 'Soggetto Estinto' vengono raggruppati tra loro e riportati in coda agli altri tributi.

1.3.3) GESTIONE QUADRI – PROSPETTO SX

Il riepilogo dei crediti e delle compensazioni può essere gestito sul servizio **Prospetto SX**.

Il servizio **Prospetto SX** presenta i campi delle sole sezioni effettivamente compilate (ossia le sezioni nelle quali risulta compilato almeno un campo), evitando così di mostrare sempre tutti i campi previsti sul modello.

Ciascuna sezione può essere "aperta" o "chiusa" cliccando sull'apposita casella presente sul titolo della sezione.

Naturalmente, per inserire un dato in una sezione chiusa, occorre aprirla cliccando sulla corrispondente casella: una volta compilato almeno un campo della sezione, questa resterà automaticamente aperta.

Se si desidera aprire o chiudere tutte le sezioni, è possibile utilizzare la casella presente sulla prima barra orizzontale.

È disponibile la finestra 'Visualizzazione dettaglio crediti', sulla quale è possibile visualizzare i diversi crediti riportati in alcuni campi dei rigi SX1 e SX2, dettagliati come in ambito Paghe. Ricordiamo che gli importi visualizzati su tale finestra sono compilati dalla procedura di generazione dei dati (punto 1.1) esclusivamente a scopo di controllo: non possono essere modificati e, comunque, non vengono riportati sulla stampa del modello o sul file per l'invio telematico.

I crediti "maturati" nell'anno di competenza (2025) devono essere indicati sui rigi **SX1 / SX2 / SX3**.

Sul rigo **SX1 colonna 1** sono riportati i crediti da conguaglio di fine anno o fine rapporto, sulla **colonna 2** i crediti da eccedenze di versamento, sulla **colonna 6** il credito derivante dal trattamento integrativo speciale del settore turismo. Sulla **colonna 7** sono riportate le compensazioni di tutti i suddetti crediti, tranne nel caso in cui siano state effettuate utilizzando il codice tributo '6781' (in tal caso, devono restare escluse dalla **colonna 7**).

Sul rigo **SX2 colonna 1** sono riportati i crediti da 730 e sulla **colonna 2** le corrispondenti compensazioni.

Gli altri campi previsti sul rigo SX1 e tutti i campi presenti sul rigo SX3 non riguardano casistiche gestite in ambito Paghe (fare riferimento alle istruzioni ministeriali per le relative indicazioni).

Sul rigo **SX4 colonna 1** viene riportato il credito risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente e sulla **colonna 2** la compensazione dello stesso credito (effettuata tramite il tributo '6781' relativo all'anno di competenza 2024).

Nella **colonna 3** occorre indicare l'eventuale credito da dichiarazione integrativa, da compilare manualmente in presenza dei crediti aventi le condizioni previste dalle istruzioni ministeriali.

Nella **colonna 4** viene riportato il credito risultante dalla dichiarazione, calcolato automaticamente secondo il criterio più avanti descritto; tale credito deve essere ripartito tra la quota che si intende utilizzare, o si è già utilizzata, in compensazione (**colonna 5**) e la quota che si intende chiedere a rimborso (**colonna 6**).

Il credito risultante dalla dichiarazione (SX4 col. 4) viene calcolato come indicato nelle specifiche tecniche del 770/2026:

$SX4 \text{ colonna } 4 = SX1 (\text{col. } 1 + \text{col. } 2 + \text{col. } 3 + \text{col. } 4 + \text{col. } 5 + \text{col. } 6 - \text{col. } 7) + SX4 (\text{col. } 1 - \text{col. } 2 + \text{col. } 3)$

Conformemente alle istruzioni ministeriali, dal rigo SX4 restano esclusi i rigi SX2 e SX3; ne consegue che l'eventuale credito residuo derivante dai rimborsi del 730 (SX2 col. 1 – col. 2) non è presente nel credito risultante dalla dichiarazione. Come ulteriore conseguenza dell'impostazione del quadro SX, l'eventuale credito residuo risultante dai rigi SX2 e SX3 continua ad essere compensato sui tributi originari, anziché essere riportato sul tributo '6781' (in quanto sul tributo '6781' è possibile compensare solo il credito risultante dalla dichiarazione).

Per quanto riguarda i rimborsi da 730, ricordiamo che non possono superare le ritenute fiscali relative allo stesso mese di competenza: tale controllo viene effettuato dalla procedura di elaborazione mensile, limitando automaticamente i rimborsi erogati. Inoltre, i crediti da 730 vengono sempre compensati con maggiore priorità rispetto agli altri crediti (aggiornamento di dicembre 2019 Acred738). Tuttavia è possibile che una parte del credito da 730 non sia stato compensato entro la presentazione del 770, ad esempio per il mancato versamento dei modelli F24 sui quali era riportato tale credito.

Il rigo **SX47** riguarda eventuali residui di bonus fiscale L. 190/2014 e prevede le seguenti colonne:

- 1) Credito residuo anno precedente, credito di competenza dell'anno precedente non compensato entro il 16/03/2025.
- 4) Credito utilizzato in F24, credito di competenza dell'anno precedente compensato entro il 16/03/2026.
- 5) Credito residuo, corrispondente alla differenza tra la colonna 1 e la colonna 4.

Il rigo **SX49** riguarda il trattamento integrativo L. 21/2020 e prevede le seguenti colonne:

- 1) Credito residuo anno precedente, credito di competenza dell'anno precedente non compensato entro il 16/03/2025.
- 2) Credito maturato nell'anno, trattamento integrativo erogato in relazione all'anno di competenza della dichiarazione, al lordo di quanto eventualmente recuperato.
- 3) Credito recuperato erogato anno corrente, trattamento integrativo relativo all'anno di competenza della dichiarazione, recuperato entro il mese in cui è stato effettuato il conguaglio fiscale. In caso di recupero rateale, la prima rata deve essere inclusa in questo campo, in quanto recuperata nel mese del conguaglio.
- 4) Credito da recuperare, trattamento integrativo relativo all'anno di competenza della dichiarazione, da recuperare a rate nell'anno successivo, escludendo la prima rata recuperata nel mese del conguaglio.
- 5) Credito recuperato erogato anno precedente, trattamento integrativo relativo all'anno precedente, recuperato a rate nell'anno di competenza della dichiarazione. Dal campo resta esclusa la prima rata, recuperata nel mese in cui è stato effettuato il conguaglio fiscale dell'anno precedente.
- 6) Credito utilizzato in F24, credito anno precedente / corrente compensato entro il 16/03/2026.
- 7) Credito residuo, corrispondente al risultato della seguente formula: colonna 7 = col. 1 + col. 2 – col. 6.

Il rigo **SX50** riguarda la somma integrativa L. 207/2024 e prevede le seguenti colonne:

- 2) Credito maturato nell'anno, somma integrativa erogata in relazione all'anno di competenza della dichiarazione, al lordo di quanto eventualmente recuperato.
- 3) Credito recuperato erogato anno corrente, somma integrativa relativa all'anno di competenza della dichiarazione, recuperata entro il mese in cui è stato effettuato il conguaglio fiscale. In caso di recupero rateale, la prima rata deve essere inclusa in questo campo, in quanto recuperata nel mese del conguaglio.
- 4) Credito da recuperare, somma integrativa relativa all'anno di competenza della dichiarazione, da recuperare a rate nell'anno successivo, escludendo la prima rata recuperata nel mese del conguaglio.
- 6) Credito utilizzato in F24, credito anno precedente / corrente compensato entro il 16/03/2026.
- 7) Credito residuo, corrispondente al risultato della seguente formula: colonna 7 = col. 2 – col. 6.

Precisiamo che, sul servizio, vengono calcolati automaticamente i seguenti campi:

- rigo SX4 colonna 4 = SX1 (col. 1 + col. 2 + col. 3 + col. 4 + col. 5 + col. 6 – col. 7) + SX4 (col. 1 – col. 2 + col. 3)
- rigo SX4 colonna 5 = SX4 (col. 4 – col. 6)
- rigo SX32 colonna 2 = SX4 col. 5 – SX33 col. 2 – SX34 col. 2
- rigo SX47 colonna 5 = SX47 (col. 1 – col. 4)
- rigo SX49 colonna 7 = SX49 (col. 1 + col. 2 – col. 6)
- rigo SX50 colonna 7 = SX49 (col. 2 – col. 6)

I suddetti calcoli vengono effettuati ogni volta che si modifica uno dei campi coinvolti. Rimane comunque possibile “forzare” un determinato valore, semplicemente indicandolo nel campo in questione (se si vuole ottenere il calcolo automatico, quindi, il campo non deve venire modificato). Nel caso si intenda annullare una precedente “forzatura”, è sufficiente annullare il campo interessato, ottenendo così il ricalcolo automatico.

Il rigo **SX48** (Aiuti di Stato), nei casi interessati, deve essere compilato manualmente. Per alcune colonne di tale rigo, è prevista la possibilità di indicare 2 diversi valori, ciascuno riportato su un modulo distinto. Qualora venga compilato il rigo SX48, nella colonna 4 occorre indicare il codice attività ATECO 2025, selezionandolo dall'apposita finestra.

ATTENZIONE: il pulsante ‘**Elimina**’ ha l’effetto di cancellare TUTTI i dati presenti nel prospetto SX.

1.3.4) GESTIONE QUADRI – PROSPETTO SY

Tramite i servizi ‘**Prospetto SY**’ e ‘**Prospetto SY sez. 4**’ si possono gestire i dati previsti sul corrispondente quadro, relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi (sezioni 1 e 2), alle ritenute art. 25 D.L. 78/2010 (sez. 3) ed alle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale (sez. 4).

Inserendo o modificando i dati presenti sui due servizi del quadro SY, viene aggiornato automaticamente il quadro SS (punto 1.3.5), riportando il totale delle ritenute nel rigo SS10. In particolare, le ritenute presenti nella sezione 3 del quadro SY sono totalizzate sulla colonna 1 del rigo SS10, mentre le ritenute presenti nella sezione 4 del quadro SY sono totalizzate sulla colonna 2 del rigo SS10.

Precisiamo che il campo ‘**Modulo N.**’ permette di inserire quadri aggiuntivi e corrisponde al numero del modulo riportato sulla stampa del modello e sul file per l’invio telematico.

Il prospetto SY deve essere compilato (da parte dell’Utente), nei casi previsti dalle istruzioni ministeriali. Precisiamo che i percipienti esteri privi di codice fiscale, da riportare nella sez. 4 del quadro SY, restano esclusi dalla CU.

1.3.5) GESTIONE QUADRI – PROSPETTO SS

Il servizio '**Prospetto SS**' consente di inserire o modificare i dati presenti sul quadro in questione.

I campi del prospetto SS riguardano i quadri relativi ai redditi di capitale (non gestiti), ad eccezione del rigo **SS10**: quest'ultimo viene compilato automaticamente, riportando il totale delle ritenute presenti nelle sezioni 3 e 4 del quadro SY (vedere punto 1.3.4).

1.3.6) GESTIONE QUADRI – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Il servizio '**Dichiarazione Integrativa**' permette di compilare il corrispondente quadro, nei casi previsti dalle istruzioni ministeriali. Per i sostituti interessati, i dati devono essere inseriti da parte dell'Utente.

Precisiamo che il campo 'Modulo N.' permette di inserire quadri aggiuntivi e corrisponde al numero del modulo riportato sulla stampa del modello e sul file per l'invio telematico.

1.4) MODELLO 770/2026 – STAMPE DI CONTROLLO

Dopo aver eseguito la generazione dei dati descritta al punto 1.1, è possibile effettuare le stampe di controllo:

Gestione Modello 770/2026 → Procedure Modello 770/2026 → '770/2026: Stampe di controllo'.

Per tutte le stampe di controllo, l'anno di competenza da indicare sulla procedura è '**2025**'.

Ricordiamo che, al lancio della procedura, possono essere selezionate le ditte relative ad una singola zona.

È anche possibile selezionare le sole ditte abbinate all'utente che lancia la procedura: a tale scopo, nel campo 'Zona / Utente' è disponibile la casella 'Seleziona le sole ditte attribuite all'Utente'.

Precisiamo che il codice zona viene rilevato dal servizio 'Ditta – Azienda', nella versione valida al 31/12 dell'anno di competenza. L'utente abbinato alla ditta viene invece rilevato dal servizio 'Ditta – Abilitazione' (se risulta compilato il campo 'Utente per elaborazione'), sempre nella versione valida al 31/12 dell'anno di competenza.

1.4.1) CONFRONTO CON ARCHIVIO TRIBUTI

Sulla procedura '770/2026: Stampe di controllo', selezionare '**CON770TX**' nel campo 'Programma da eseguire'.

Il programma effettua diversi controlli di coerenza tra i dati riportati sui prospetti ST / SV / SX del modello 770/2026 ed i tributi fiscali, sia a debito che a credito, presenti sull'Archivio Tributi.

Per quanto riguarda i **versamenti** riportati sui prospetti ST / SV, il programma verifica la loro corrispondenza rispetto ai tributi a debito presenti sull'Archivio Tributi, sul tipo procedura 'PG' (Paghe). Nel caso in cui siano stati gestiti i versamenti separati per singoli appalti, è possibile considerare anche i tributi a debito presenti sui tipi procedura 'VA' / 'V1' / 'V2', barrando le corrispondenti caselle previste nelle opzioni del programma.

Vengono considerati tutti i tributi fiscali a debito presenti nel periodo di competenza da gennaio a dicembre 2025, oltre ad eventuali tributi relativi al conguaglio fiscale dell'anno 2025 presenti nel mese di gennaio 2026.

Il controllo viene effettuato totalizzando i tributi a debito per periodo di competenza: a tale scopo, il programma considera il mese di competenza presente sui prospetti ST / SV (colonna 1) e il mese di competenza indicato sul modello F24 (Archivio Tributi): in entrambi i casi, il mese corrisponde a quello in cui sono state effettuate le trattenute.

Ai fini del controllo, sia i tributi regionali che i tributi comunali sono totalizzati per codice tributo (a parità di periodo di competenza), analogamente a quanto previsto nella sezione 2 del prospetto ST e nel prospetto SV.

La procedura emette una segnalazione nel caso in cui il totale di un tributo, per un determinato mese di competenza, riporti un valore diverso tra i prospetti ST / SV e l'Archivio Tributi. Precisiamo che tale segnalazione viene emessa anche in presenza del ravvedimento operoso, indicando comunque quali sono i tributi soggetti a ravvedimento.

Per quanto riguarda i **crediti** presenti sul prospetto SX, viene verificata la coerenza tra i crediti "maturati" nell'anno 2025, riportati sui righe SX1 / SX2 / SX37 / SX47 / SX49 / **SX50**, rispetto ai corrispondenti tributi a credito presenti sull'Archivio Tributi. Viene considerato il tipo procedura 'PG' (Paghe) ed il periodo di competenza da gennaio a dicembre 2025, oltre ad eventuali crediti relativi al conguaglio fiscale dell'anno 2025 presenti nel mese di gennaio 2026.

Per quanto riguarda i righe **SX1 / SX2**, vengono verificati i crediti relativi al conguaglio fiscale (fine anno o fine rapporto), ai rimborsi da 730, ai versamenti in eccesso (saldo a credito dell'imposta sulla rivalutazione del Tfr), al trattamento integrativo speciale del settore turismo.

In merito al rigo **SX37** (credito da anticipo di tassazione sul Tfr), viene verificata la corrispondenza tra la colonna 4 ed il tributo '1250' (a tale riguardo, vedere quando indicato al punto 1.2.2).

Per quanto riguarda il rigo **SX49** (trattamento integrativo L. 21/2020) viene verificata la corrispondenza tra:

- la colonna 2 ed il tributo '1701' a credito, ossia il trattamento integrativo erogato al lordo di eventuali recuperi;
- la colonna 3 ed il tributo '1701' a debito, ossia il trattamento integrativo recuperato entro il mese del conguaglio;
- la colonna 5 ed il tributo '1701' a debito corrispondente alle rate derivanti dal conguaglio dell'anno precedente, con l'esclusione della prima rata (versata nello stesso mese del conguaglio).

Per quanto riguarda il rigo **SX50** (somma integrativa L. 207/2024) viene verificata la corrispondenza tra:

- la colonna 2 ed il tributo '1704' a credito, ossia il trattamento integrativo erogato al lordo di eventuali recuperi;
- la colonna 3 ed il tributo '1704' a debito, ossia il trattamento integrativo recuperato entro il mese del conguaglio;

Viene prodotto anche un elenco di eventuali tributi sospesi, qualora fossero stati inseriti manualmente sui quadri ST / SV, con la segnalazione di eventuali incongruenze o campi da compilare.

Le stampe prodotte sono 'contr-770-modF24' (versamenti), 'contr-770-crediti' (crediti) e 'contr-770-sospesi' (sospesi).

Ricordiamo che è disponibile il servizio 'Ricerca tributi per ditta' (menù Archivio Tributi), che può essere utilizzato per verificare l'importo dei tributi versati o compensati sul modello F24 (aggiornamento di settembre 2018 Acred703).

ATTENZIONE: Nelle opzioni del programma 'CON770TX' è disponibile una casella che può essere barrata qualora si desideri riportare in stampa anche le ditte senza segnalazioni (vengono riportate su 'contr-770-modF24').

1.4.2) CONFRONTO CON CERTIFICAZIONE UNICA

Sulla procedura '770/2026: Stampe di controllo', selezionare 'CON770CU' nel campo 'Programma da eseguire'.

Il programma verifica la corrispondenza dei tributi presenti sui quadri ST / SV e dei crediti presenti sul quadro SX, rispetto alle ritenute ed ai rimborsi presenti sulla CU. Il controllo viene effettuato sulle seguenti somme: Irpef a tassazione ordinaria, Irpef a tassazione separata sul Tfr e sugli arretrati, addizionali regionali e comunali anno corrente (cessazioni) e anno precedente (rate), trattamento integrativo erogato, trattamento integrativo recuperato entro le operazioni di conguaglio e da recuperare a rate nell'anno successivo, trattamento integrativo anno precedente recuperato a rate (esclusa la prima rata), somma integrativa erogata, somma integrativa recuperata entro le operazioni di conguaglio e da recuperare a rate nell'anno successivo, imposta sostitutiva premi detassati, imposta sostitutiva su mance detassate, trattamento integrativo speciale settore turismo, somme a debito e a credito da conguaglio del 730, ritenute sui redditi da lavoro autonomo (associati in partecipazione, autonomi occasionali, altri soggetti non gestiti su Paghe se inseriti sulla CU).

Vengono riportate in stampa le somme che presentano una differenza tra la CU ed il 770. Inoltre, tramite un'apposita opzione, è possibile ottenere la stampa di tutte le somme presenti (comprese quelle che non presentano differenze).

Per quanto riguarda l'Irpef a tassazione ordinaria, l'addizionale regionale e l'addizionale comunale relative all'anno corrente, il trattamento integrativo erogato, la somma integrativa erogata, vengono scorporate le somme trattenute o erogate da altri sostituti, riportate sulla CU nelle sezioni relative ai conguagli di precedenti rapporti con altri sostituti.

Per poter effettuare il controllo sull'Irpef e sulle addizionali relative all'anno corrente, in presenza di crediti da conguaglio (rigo SX1 colonna 1) è necessario che siano presenti le singole somme a credito riportate dalla procedura di generazione dei dati e visibili sulla finestra 'Visualizzazione dettaglio crediti' (punto 1.3.3).

Precisiamo che, ai fini del controllo, l'eventuale credito di addizionale comunale viene scalato dal valore dell'acconto, analogamente a quanto avviene sulla CU (come previsto dalle istruzioni ministeriali).

Relativamente alle somme a credito da 730 (rigo SX2 colonna 1), il controllo delle singole somme a credito viene effettuato considerando i valori riportati, dalla procedura di generazione dei dati, sulla finestra 'Visualizzazione dettaglio crediti'. Nel caso in cui il dettaglio dei crediti non sia presente (ad esempio se il rigo SX2 viene compilato o modificato manualmente), rimane possibile effettuare il controllo soltanto sul totale delle somme a credito da 730: a tale scopo, nei parametri del programma occorre barrare la casella che abilita il controllo sui soli totali delle somme da 730.

La casella relativa al controllo sui soli totali del 730, ha effetto anche sulle somme a debito: barrandola, viene effettuato il controllo sul totale delle somme trattenute, comprensive degli interessi per differimento e/o rateizzazione, anziché sui singoli importi. A tale proposito, ricordiamo che sulla CU gli interessi per differimento (ed anche quelli per rateizzazione) sono cumulati per tipologia (Erario / Regioni / Comuni), mentre sul modello F24 gli stessi interessi sono ripartiti tra i singoli tributi. Sulla stampa di controllo, non è sempre possibile ripartire gli interessi per differimento tra i singoli tributi, secondo le modalità adottate mensilmente per il modello F24. Nel caso in cui vengano segnalate delle differenze sui tributi per i quali sono stati applicati gli interessi per differimento (eventualmente in aggiunta a quelli per rateizzazione), è opportuno generare nuovamente la stampa, barrando la casella per effettuare il controllo sui soli totali delle somme da 730: in tal modo, è possibile verificare se il totale delle somme a debito da 730 (imposte + interessi) coincide tra CU e 770 (tenendo presente che, se il totale coincide, non viene riportata alcuna segnalazione sulla stampa prodotta).

Relativamente al trattamento integrativo L. 21/2020, viene verificato l'importo effettivamente erogato dal sostituto, al netto di quanto eventualmente erogato da altri sostituti: a tale scopo viene controllato il totale del punto 391 della CU, diminuito del punto 398 (altri sostituti), rispetto alla differenza tra le colonne 2 e 3 del rigo SX49.

Inoltre, viene verificato il trattamento integrativo recuperato, controllando il totale del punto 393 della CU rispetto alla colonna 3 del rigo SX49, ed il trattamento integrativo da recuperare a rate nell'anno successivo (esclusa la prima rata), controllando il totale del punto 394 della CU rispetto alla colonna 4 del rigo SX49.

Infine, viene verificato il trattamento integrativo relativo all'anno precedente recuperato a rate (esclusa la prima rata), controllando il totale del punto 395 della CU rispetto alla colonna 5 del rigo SX49.

Relativamente alla somma integrativa L. 207/2024, viene verificato l'importo effettivamente erogato dal sostituto, al netto di quanto eventualmente erogato da altri sostituti: a tale scopo viene controllato il totale del punto 725 della CU, diminuito del punto 738 (altri sostituti), rispetto alla differenza tra le colonne 2 e 3 del rigo SX50.

Inoltre, viene verificata la somma integrativa recuperata, controllando il totale del punto 727 della CU rispetto alla colonna 3 del rigo SX50, e la somma integrativa da recuperare a rate nell'anno successivo (esclusa la prima rata), controllando il totale del punto 728 della CU rispetto alla colonna 4 del rigo SX50.

Per quanto riguarda il trattamento integrativo speciale del settore turismo, viene controllato il totale del punto 479 della CU rispetto alla colonna 6 del rigo SX1 (come indicato nelle istruzioni ministeriali).

Al lancio del programma, sono disponibili le seguenti opzioni:

- casella da barrare se si vuole effettuare il controllo sul totale delle somme a credito e a debito da 730, anziché sui singoli tributi (rimborsi, trattenute, interessi);

- casella da barrare se si vogliono riportare in stampa tutte le somme presenti, anziché le sole somme che presentano una differenza (vengono comunque segnalati i casi in cui risulta una "Differenza").

La stampa prodotta è 'contr-770-CU', relativa alle somme sia a debito che a credito.

1.4.3) CONTROLLO CREDITI MATURATI E RESIDUI

Sulla procedura '770/2026: Stampe di controllo', selezionare 'STASX770' nel campo 'Programma da eseguire'.

Il programma controlla i crediti risultanti dalla dichiarazione dell'anno precedente, verificando la corrispondenza tra gli importi presenti nei quadri SX dei modelli 770/2026 e 770/2025 (a condizione che quest'ultimo sia presente in archivio). Vengono verificate anche alcune coerenze tra i crediti relativi all'anno di competenza 2025.

Viene prodotta una stampa relativa al rigo SX4, riportando i seguenti importi:

- credito residuo dell'anno di competenza 2024, risultante dalla colonna 5 del modello 770/2025;
- credito residuo dell'anno precedente, presente sulla colonna 1 del modello 770/2026;
- altre colonne del rigo SX4 del modello 770/2026: credito anno precedente utilizzato in F24 (colonna 2), credito da dichiarazione integrativa (colonna 3), credito risultante dalla dichiarazione (colonna 4), credito da utilizzare in compensazione (colonna 5) o da chiedere a rimborso (colonna 6).

Relativamente al rigo SX4, se la colonna 5 del modello 770/2025 non coincide con la colonna 1 del modello 770/2026, viene riportata la segnalazione 'Verificare credito residuo 2024'. Viene anche segnalata un'eventuale incongruenza sul credito residuo relativo all'anno 2025, nel caso in cui la colonna 4 non corrisponda alla somma delle colonne 5 e 6.

Inoltre, viene prodotta una stampa relativa al rigo SX47, riportando i seguenti importi:

- credito residuo dell'anno di competenza 2024, risultante dalla colonna 5 del modello 770/2025;
- credito residuo dell'anno precedente, presente sulla colonna 1 del modello 770/2026;
- credito utilizzato in F24 (colonna 4) e credito residuo (colonna 5).

Infine, viene prodotta una stampa relativa ai rigi SX49 e SX50, riportando tutti i campi presenti su tali rigi:

- credito residuo dell'anno di competenza 2024, risultante dalla colonna 7 del modello 770/2025 (solo SX49);
- credito residuo dell'anno precedente, presente sulla colonna 1 del modello 770/2026 (solo SX49);
- credito maturato nell'anno (colonna 2), recuperato entro le operazioni di conguaglio (colonna 3), da recuperare a rate nell'anno successivo (colonna 4);
- credito recuperato a rate dall'anno precedente (esclusa la prima rata, colonna 5, solo SX49);
- credito utilizzato in F24 (colonna 6) e credito residuo (colonna 7).

Relativamente al rigo SX49, vengono segnalati i casi nei quali l'importo recuperato entro le operazioni di conguaglio (colonna 3) non corrisponde al totale del tributo '1701' a debito senza la nota 'P', oppure l'importo delle rate recuperate relative all'anno precedente (colonna 5) non corrisponde al totale del tributo '1701' a debito con la nota 'P'.

Viene anche segnalata l'eventuale incongruenza sul credito residuo, nel caso in cui la colonna 7 non corrisponda alla differenza colonna 1 + colonna 2 – colonna 6.

Relativamente al rigo SX50, vengono segnalati i casi nei quali l'importo recuperato entro le operazioni di conguaglio (colonna 3) non corrisponde al totale del tributo '1704' a debito.

Viene anche segnalata l'eventuale incongruenza sul credito residuo, nel caso in cui la colonna 7 non corrisponda alla differenza colonna 2 – colonna 6.

Le stampe prodotte sono (i nomi sono cambiati rispetto agli anni precedenti):

- 'crediti-770-SX4', con l'indicazione degli importi presenti sul rigo SX4;
- 'crediti-770-SX47', con l'indicazione degli importi presenti sul rigo SX47;
- 'crediti-770-SX49-SX50', con l'indicazione degli importi presenti sui rigi SX49 e SX50.

1.5) MODELLO 770/2026 – IMPEGNO PRESENTAZIONE TELEMATICA

È possibile generare la stampa dell'impegno, da parte dell'intermediario, alla trasmissione del modello 770/2026: a tale scopo, selezionare il programma '**STAIM725**' sulla procedura '**770/2026: Stampe di Controllo**'.

Ricordiamo che, per poter generare la stampa dell'impegno, è necessario aver verificato ed eventualmente compilato le informazioni richieste sul **Frontespizio**, descritte al punto 1.3.1.

Sulla stampa dell'impegno vengono riportate le caselle relative alla 'dichiarazione predisposta dal sostituto' oppure alla 'dichiarazione predisposta dall'intermediario', indicando la condizione impostata sul Frontespizio.

Inoltre, vengono predisposte le caselle per l'indicazione dei tipi di reddito inviati dall'intermediario (lavoro dipendente / lavoro autonomo / redditi di capitale / locazioni brevi / altre ritenute), così compilate:

- con l'opzione 'Compila l'indicazione del tipo di reddito' (proposta automaticamente), vengono barrate le stesse caselle che risultano abilitate sul 'Frontespizio' in corrispondenza del rigo 'Ritenute operate';
- con l'opzione 'Riporta l'indicazione del tipo di reddito', le caselle vengono predisposte ma non barrate; dovranno quindi essere barrate al momento della sottoscrizione da parte dell'intermediario;
- con l'opzione 'Non riportare l'indicazione del tipo di reddito', non viene riportata l'indicazione dei tipi di reddito inviati (tale indicazione sarà comunque necessaria sul Frontespizio).

Tramite le opzioni 'Compila l'indicazione del tipo di reddito' o 'Riporta l'indicazione del tipo di reddito', viene riportata in stampa anche la scelta tra 'Gestione unificata' e 'Gestione separata'; relativamente a quest'ultima, vengono riportati anche i codici fiscali degli altri soggetti incaricati ed i relativi tipi di reddito gestiti.

La stampa prodotta è '**770-impegno-telem**', da convertire in PDF selezionando formato A4, carattere 12.

È possibile ottenere l'archiviazione automatica della stampa prodotta, in formato PDF e suddivisa per ditta: a tale scopo, occorre indicare il numero del 'Soggetto Autorizzato' tra le opzioni della procedura. Tramite l'apposita opzione, è possibile annullare i modelli precedentemente archiviati in relazione allo stesso anno.

La funzionalità di archiviazione è disponibile per gli Utenti abilitati al servizio di Archiviazione Documentale.

Viene prodotto anche un elenco dei sostituti trattati, in formato CSV ('770-sostituti.csv').

In presenza di particolari condizioni da segnalare sul Frontespizio, viene prodotta la stampa '770-impegno-errori'.

Su tale stampa viene segnalata, ad esempio, l'assenza dell'intermediario e/o della data di impegno alla trasmissione telematica, oppure l'eventuale assenza dell'intermediario sul servizio Ditta – Anagrafico.

Vengono anche segnalati i casi in cui il rappresentante legale riportato sul Frontespizio risulta diverso da quello presente sul servizio Ditta – Anagrafico, controllando il sostituto nella decorrenza valida rispetto alla scadenza per l'invio del 770 (31/10/2026). Nei casi segnalati, è opportuno verificare se il rappresentante indicato sul Frontespizio risulta corretto (è riportato nei campi 'Rappresentante legale CU e 770' o, con maggiore priorità, 'Rappresentante legale 770').

1.6) MODELLO 770/2026 – STAMPA E INVIO TELEMATICO

È possibile generare la stampa del modello 770/2026 ed il corrispondente file per l'invio telematico: a tale scopo, occorre utilizzare la procedura '770/2026: Stampa e invio telematico'.

Per il momento, tale operazione può essere effettuata a scopo di controllo; con un successivo aggiornamento, confermeremo la possibilità di inviare effettivamente il file telematico e forniremo istruzioni dettagliate in merito alle opzioni disponibili.

Per produrre la stampa del modello ed il file telematico, ovviamente, è necessario aver generato i dati tramite la procedura descritta al punto 1.1 ed aver eseguito le stampe di controllo descritte al punto 1.4.

Inoltre, è necessario aver verificato (ed eventualmente compilato) le informazioni richieste sul **Frontespizio**, descritte al punto 1.3.1. In particolare ricordiamo che, in caso di trasmissione da parte dell'intermediario, la data dell'impegno è obbligatoria e non può essere successiva alla data corrente.

Ricordiamo che, nel Frontespizio del modello 770, è richiesta l'indicazione del codice attività **ATECO 2025**: tale codice deve quindi risultare presente sul servizio Ditta – Azienda, nella decorrenza in vigore al 31/10/2026.

Qualora il codice ATECO 2025 non risulti presente sul servizio Ditta – Azienda, viene emessa un'apposita segnalazione sulla stampa '770-ELENCO-TELEMATICO' (elenco delle dichiarazioni riportate sul file telematico).

Sulla procedura '770/2026: Stampa e invio telematico' occorre indicare l'anno di competenza **'2025'** ed impostare, secondo le proprie necessità, il range ditta, la selezione zona / utente e l'opzione di ordinamento.

Per eseguire la procedura a scopo di controllo, consigliamo di impostare le seguenti opzioni:

- Condizione di definitivo: **'X'** per selezionare tutte le dichiarazioni (definitive e non definitive).
- Selezione dichiarazioni: **'X'** per selezionare tutte le dichiarazioni (vistate e non vistate).
- Trattamento dichiarazioni: **'N'** per NON vistare le dichiarazioni trattate.
- Codice fiscale fornitore: selezionare il codice fiscale dell'intermediario indicato sulle dichiarazioni.
- Tipo fornitore: **'10'** per l'invio tramite intermediario, oppure **'01'** in caso di invio per conto proprio.
- Opzione stampa modelli: **'N'** se si vuole generare soltanto il file telematico (senza la stampa del modello).

Le altre opzioni possono essere impostate secondo le proprie preferenze.

Se si intende produrre solo il file telematico per effettuare il controllo Entratel, è consigliabile NON generare la stampa del modello in formato pdf, in quanto quest'ultima operazione comporta un tempo di esecuzione più lungo. A tale scopo, è sufficiente selezionare **'N'** nel campo 'Opzione stampa modelli' (come sopra indicato).

Generando il file per l'invio telematico, la procedura esegue automaticamente il controllo Entratel.

Sul file generato viene eseguito lo stesso controllo effettuato da **Entratel / Desktop Telematico**, utilizzando i componenti software messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Una volta terminata la procedura, sulla gestione delle stampe risulteranno disponibili i seguenti files:

- **'770-telematico.txt'**, corrispondente al file da inviare (per il momento generato a scopo di controllo);
- **'770-telematico-controllo.wri'**, corrispondente al report con l'esito del controllo.

Il report può essere visualizzato oppure scaricato ed aperto con Word o Open Office (non deve essere convertito in pdf).

2) ALTRE VARIAZIONI – GIUGNO 2026

2.1) IMPORTAZIONE 730-4 / CONGUAGLIO ASSISTENZA FISCALE

A seguito del presente aggiornamento, è possibile effettuare l'importazione dei files relativi ai modelli 730-4 / 2026.

Ricordiamo che l'importazione viene effettuata tramite il servizio 'Importazione dati modello 730-4', disponibile sul menù Amministrazione -> Amministratore dello Studio.

Sul servizio occorre selezionare il mese di competenza nel quale si vuole iniziare il conguaglio delle somme presenti sul modello 730-4: su tale mese saranno importate le voci relative al saldo / rimborso / primo acconto, mentre le voci relative al secondo acconto saranno comunque importate sul mese di ottobre per le aziende che adottano il criterio di "cassa", oppure sul mese di novembre per le aziende che adottano il criterio di "competenza".

Precisiamo che nelle istruzioni del modello 730/2026, al punto "8. Rimborsi, trattenute e pagamenti", è specificato che il datore di lavoro deve effettuare il conguaglio "A partire dalla prima retribuzione utile successiva al momento in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione (in genere, dal mese di luglio)". Tale indicazione, quindi, non esclude la possibilità che il conguaglio venga effettuato sulla retribuzione di competenza del mese di giugno.

Ricordiamo che, fino al modello 730/2025, nello stesso punto delle istruzioni era riportata una diversa indicazione, ossia che il conguaglio doveva essere effettuato "A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio".

Di conseguenza, sul servizio di importazione del 730 non viene più presentato il mese di luglio nel campo relativo al mese del conguaglio: come già detto, l'Utente deve sempre scegliere il mese di competenza nel quale effettuare il conguaglio.

Ricordiamo che, in caso di rateizzazione, il numero delle rate viene ridotto automaticamente, fino ad un minimo di 1 rata, tenendo conto del criterio di "cassa" o "competenza" adottato per il versamento delle ritenute fiscali.

Inoltre, ricordiamo che sul servizio è possibile attivare il calcolo degli interessi già nel primo mese del conguaglio: come negli anni precedenti, tale opzione è utilizzabile soltanto dal mese agosto in poi.

Per quanto riguarda i criteri adottati nelle operazioni di conguaglio delle somme a debito e a credito da 730, restano valide le indicazioni riportate negli aggiornamenti di luglio 2019 Acred727 e giugno 2022 Acred828.